Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 19 settembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 221-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della sanità

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Ministero della pubblica istruzione:

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Ministro per il coordinamento della protezione civile:

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 221 DEL 19 SETTEMBRE 1985:

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana ».

(1081)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1985, n. 475.

Prelevamento di L. 3.349.320.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1985.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio », con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Vitso l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 è autorizzato il prelevamento in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 3.349.320.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Cap. 1062. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	12.700.000
Cap. 1106. — Spese riservate, ecc.	»	250.000.000
Cap. 1108. — Manutenzione, noleggio, ecc.	»	250.000.000
	»	250.000.000
Cap. 1113. — Fitto di locali ed oneri accessori	»	145.000.000
Cap. 1444. — Fitto di locali ed oneri accessori	»	5.000.000
Cap. 1482. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	12.000.000
Cap. 1684. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	14.900.000
Cap. 1764. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	100.000.000
Cap. 6963. — Spese di rappresentanza, ecc.	»	5.000.000

Ministero del tesoro:

Cap. 4282. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc.	L.	30.000.000
Cap. 4301. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	25.000.000
Cap. 5204. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	250.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. 1022. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	70.000.000

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

Cap. 1122. — Spese di rappresentanza	L.	5.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1021. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	20.000.0000
Cap. 1022. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	12.000.000
Cap. 1107. — Fitto di locali ed oneri accessori	»	67.500.000
Cap. 1115. — Spese di cerimoniale, ecc.	»	600.000.000
Cap. 1117. — Spese riservate	»	300.000.000
Cap. 1579. — Spese eventuali allo estero	»	700.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. 3003. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	50.000.000
Cap. 3010. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	300.000.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Cap. 4549. — Spese per la custodia, ecc.	L.	3.500.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Cap. 1018. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	40.000.000

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. 1022. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	1.720.000

Ministero del turismo e dello spettacolo:

Cap. 1082. — Spese di rappresentanza, ecc.	L.	15.000.000

Ministero per i beni culturali e ambientali:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc.	L.	20.000.000
Cap. 1052. — Spese di rappresentanza	»	10.000.000
Cap. 1065. — Fitto di locali ed oneri accessori	»	35.000.000
Totale complessivo	L.	3.349.320.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1985

COSSIGA

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1985
Registro n. 31 *Tesoro, foglio n.* 150

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 settembre 1985.

Autorizzazione ad effettuare le attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso gli ospedali riuniti « S. Chiara » di Pisa.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata in data 17 ottobre 1977 dal presidente della U.S.L. n. 12 - Area pisana, intesa ad ottenere per gli spedali riuniti « S. Chiara » di Pisa l'autorizzazione per l'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 27 aprile 1984;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 30 maggio 1985;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Gli spedali riuniti « S. Chiara » di Pisa sono autorizzati all'espletamento delle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia od importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico debbono essere effettuate nei locali del gruppo operatorio della clinica oculistica degli spedali riuniti « S. Chiara » di Pisa.

Art. 3.

Le attività di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere effettuate dai seguenti sanitari per le operazioni di prelievo:

Wirth prof. Alberto Maria, direttore della clinica oculistica dell'Università di Pisa;

Tota prof. Giovanni, professore associato di clinica oculistica;

Cavallacci prof. Giuliano, professore associato di ottica fisiologica;

Gloria dott. Ercole Maria, aiuto della divisione oculistica;

Ammannati dott.ssa Paola, aiuto della divisione oculistica;

Marconcini dott. Claudio, aiuto della divisione oculistica,

e dai seguenti sanitari per le operazioni di trapianto:

Wirth prof. Alberto Maria, direttore della clinica oculistica dell'Università di Pisa;

Tota prof. Giovanni, professore associato di clinica oculistica;

Cavallacci prof. Giuliano, professore associato di ottica fisiologica;

Gloria dott. Ercole Maria, aiuto della divisione oculistica;

Ammannati dott.ssa Paola, aiuto della divisione oculistica;

Marconcini dott. Claudio, aiuto della divisione oculistica.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto od in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 12 - Area pisana, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1985

Il Ministro: DEGAN

(5064)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione relativa all'istituzione dell'Organizzazione europea per i satelliti di telecomunicazione (EUTELSAT), aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 1985, con accordo operativo.

Il 3 luglio 1985, in base ad autorizzazione disposta con legge 22 dicembre 1984, n. 881, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 28 dicembre 1984, e a seguito dell'approvazione della legge 25 giugno 1985, n. 323, di esecuzione del protocollo di modifica della convenzione firmato il 15 dicembre 1983, è stato depositato a Parigi, presso il Ministero francese delle relazioni estere, lo strumento di ratifica della convenzione relativa all'istituzione dell'Organizzazione europea per i satelliti di telecomunicazione (EUTELSAT), aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 1982, con accordo operativo.

Conformemente all'art. XXII, *A)* e *B)*, la convenzione, con accordo operativo, è entrata in vigore sul piano internazionale, ed in pari data per l'Italia, il 1° settembre 1985.

(5017)

Autorizzazione al Governo della Repubblica d'Austria ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1985, registro n. 14 Esteri, foglio n. 228, il Governo della Repubblica d'Austria è stato autorizzato ad acquistare l'immobile, con annesso garage e cantina, sito in Roma, viale Liegi n. 32.

(5018)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.D.P., già Deterchimica S.r.l. di S. Mariano di Corciano (Perugia), fallita il 4 ottobre 1982, è prolungata al 3 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Perfecta di Perugia, ora stabilimento di Perugia della S.p.a. IGI e IGI, in Ellera Corciano (Perugia), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giubilei, con sede in Taverne di Corciano (Perugia) e stabilimenti in Taverne di Corciano e Castiglione Fosco di Piegaro (Perugia), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.D.P., già Deterchimica S.r.l. di S. Mariano di Corciano (Perugia), fallita il 4 ottobre 1982, è prolungata al 3 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Prestigio di Perugia, è prolungata all'11 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.E.M. - Calzaturificio Etruria di Marsciano (Perugia), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Perfecta di Perugia, ora stabilimento di Perugia della S.p.a. IGI e IGI, in Ellera Corciano (Perugia), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cola di Taverne di Corciano (Perugia), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giubilei, con sede in Taverne di Corciano (Perugia) e stabilimenti in Taverne di Corciano e Castiglione Fosco di Piegaro (Perugia), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Laur di Urbanelli e Lamborghini, in Gubbio (Perugia), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Mobilificio Susta, in Marsciano (Perugia), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.D.P., già Deterchimica S.r.l. di S. Mariano di Corciano (Perugia), fallita il 4 ottobre 1982, è prolungata al 3 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Pompei Domenico & C. di Teramo, è prolungata al 23 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Prestigio di Perugia, è prolungata al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastubital di Gubbio (Perugia), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Malbe di Migiana Corciano (Perugia), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pe-Fra di San Fatucchio di Castiglion del Lago (Perugia), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fakta linoleum di Narni Scalo (Terni), è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cem - Calzaturificio Etruria di Marsciano (Perugia), è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IGI e IGI, con sede in Ellera di Corciano (Perugia), stabilimenti in Ellera di Corciano (Perugia), S. Venanzo (Terni) e Perugia (quest'ultimo già della S.p.a. Calzaturificio Perfecta), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valigi - Industria per l'alimentazione di S. Martino in Campo (Perugia), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luisa Spagnoli, con sede e stabilimento in Perugia, è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Creazioni Pi.Erre, con sede e stabilimento in Ponte Felcino (Perugia), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Li Gobbi, in Terni, voc.lo Ponte Le Cave 7/b, è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cola di Taverne di Corciano (Perugia), è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.I. di Terni, è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Mobilificio Susta, in Marsciano (Perugia), è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Laur di Urbanelli e Lamborghini, in Gubbio (Perugia), è prolungata al 10 febbraio 1985 (ultima proroga).

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giubilei, con sede in Taverne di Corciano (Perugia) e stabilimenti in Taverne di Corciano e Castiglione Fosco di Piegaro (Perugia), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bonaca, con sede e stabilimento in Cannara (Perugia), è prolungata al 19 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Luccio di Ellera Umbra di Corciano (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo del 19 novembre 1984 al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umbria mineraria, con sede in Milano e stabilimento in Nocera Umbra (Perugia), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italcomi di Montone (Perugia), zona industriale S. Maria di Sette, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 settembre 1984 al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italmacchine, con sede legale in Umbertide (Perugia), zona industriale Buzzacchero (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 settembre 1984 al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.a.s. Esse Quattro, in Petrignano d'Assisi (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1984 al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Safai, con sede e stabilimento in Borgo Trevi (Perugia), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Pompei Domenico & C. di Teramo, è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.D.P., già Deterchimica S.r.l. di S. Mariano di Corciano (Perugia), fallita il 4 ottobre 1982, e prolungata al 3 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Damiano di Guardiagrele (Chieti), è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Grund - Aebi di Atessa (Chieti), è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.C.L.A. di L. Luzio & F.lli, con sede in Pescara e stabilimento in Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata al 27 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valigi Adriatica di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rainbow di Avezzano (L'Aquila), è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Valconf, di Magliano dei Marsi (L'Aquila), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Ge.Me.Az. F.lli Cianfroni & C., con sede in Mozzagrogna (Chieti) ed unità produttiva presso la S.p.a. Sevel, stabilimento di Atessa (Chieti), dal 20 gennaio 1984 al 21 luglio 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frigodaunia, stabilimento in Val di Sangro di Atessa (Chieti), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edigrafital di Teramo, è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa gomma sud di Teramo, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Pierantozzi & Caccavalle di S. Egidio (Teramo), fallita il 16 marzo 1985, è prolungata all'11 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta White di Martinsicuro (Teramo), è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabel manifatture di Alba Adriatica (Teramo), fallita il 16 marzo 1985, è prolungata al 6 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Icotex S.r.l., stabilimenti di Martinsicuro e Bisenti (Teramo), è prolungata al 29 settembre 1985 (ultima proroga).
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Menozzi e R. De Rosa, con sede in Montesilvano e stabilimento in Atri e Montesilvano (Pescara), è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Curzio Nitoglia di Oricola (L'Aquila), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dell'11 novembre 1983 all'11 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gilardini, con sede in Torino, stabilimenti ed uffici in Venaria Reale (Torino), divisione Cromodora, è prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.D.P., già Deterchimica S.r.l. di S. Mariano di Corciano (Perugia), fallita il 4 ottobre 1982, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Curzio Nitoglia di Oricola (L'Aquila), è prolungata all'11 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sud Italia resine, con sede e stabilimento in Lamezia Terme (Catanzaro), è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Five sud, sede legale di Catanzaro e stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro), è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Gambogi costruzioni, cantiere di Reggio Calabria, è prolungata al 24 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Serragiumenta laterizi, con stabilimento in Altomonte (Cosenza), è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Valentini di Rende (Cosenza), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marlane di Praia a Mare (Cosenza), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Curzio Nitoglia di Oricola (L'Aquila), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4812)

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1985, registro n. 13 Lavoro, foglio n. 175, è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(5065)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1985-86:

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA - POTENZA

Facoltà di agraria (corso di laurea in scienze agrarie e scienze forestali):

fisica (comune a scienze forestali);
istituzioni di economia e di statistica agraria;
matematica (comune a scienze forestali);
botanica sistematica (semestrale);
economia del mercato dei prodotti agricoli;
arboricoltura generale;
contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura;
economia agraria;
fisiologia delle piante coltivate;
orticoltura (semestrale);
principi di economia politica e di statistica;
alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna (semestrale);
botanica forestale;
dendrometria (semestrale);
alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna) (semestrale);
legislazione forestale;
protezione degli incendi boschivi (semestrale);
selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale);
tecnologia e utilizzazione forestale (compresa meccanica applicata).

Facoltà di lettere e filosofia (corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne):

filologia germanica;
filologia romanza;
glottologia;
lingua e letteratura francese;
lingua e letteratura spagnola;
storia dell'arte medioevale e moderna;
storia moderna.

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

anatomia e istologia patologica.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA - VITERBO

Facoltà di lingue e letterature straniere moderne:

filologia germanica;
filologia romanza;
lingua e letteratura inglese;
geografia;
glottologia.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di agraria (corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari):

botanica sistematica ed applicata;
chimica organica;
igiene;
igiene degli alimenti;
microbiologia ed immunologia;
tecnica delle conserve alimentari;
tecnologia della birra;
chimica e tecnologia del latte;
morfologia e fisiologia vegetale;
matematica;
fisica.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1985 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

(5046)

Autorizzazione all'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 2944 del 14 giugno 1985, l'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano è stata autorizzata ad accettare dalla sig.ra Cecchi Dina ved. Bargelli, deceduta in Firenze, il 20 maggio 1983, un legato costituito dalla somma di L. 500.000.

(5021)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Porto Tolle

Con decreto 5 settembre 1985, n. 61179, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie complessiva di mq 14.174, censito nel catasto del comune di Porto Tolle al foglio 26, mappali 604, 605, 613 e 615 ed al foglio 27, mappali 253, 254, 255, 256, 257 e 258, ricadente nel comprensorio del consorzio di bonifica Delta Po non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(5071)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 2 agosto 1985: « Modalità e procedura per la richiesta ed il rilascio del nulla-osta di importazione previsto dall'art. 26 della legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 23 agosto 1985, n. 198).

Nel testo del terzo comma dell'art. 5 del decreto citato in epigrafe sono state erroneamente omesse le parole « dovrà consegnare ».

Si riproduce, pertanto, il testo rettificato del predetto comma:

« Per l'espletamento delle formalità doganali, l'importatore *dovrà consegnare* copia della dichiarazione debitamente vistata dall'osservatorio ».

(5070)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Integrazione all'ordinanza n. 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985 concernente « Disciplina dei compensi da erogare ai direttori dei lavori, agli ingegneri capo e alle commissioni di collaudo per i lavori con onere a carico del fondo per la protezione civile ». (Ordinanza n. 609/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il comma 11 dell'art. 2 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto l'art. 5 della propria ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1984;

Vista la propria ordinanza n. 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985;

Ravvisata la necessità di fornire una completa disciplina per l'individuazione dei compensi da corrispondere ai tecnici incaricati della progettazione, direzione, contabilizzazione e collaudazione dei lavori relativi ai « progetti unitari » di cui al comma 11 dell'art. 2 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Dispone:

Le disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985 si applicano, entro il limite massimo della percentuale indicata nell'art. 5 dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, anche ai soggetti incaricati delle funzioni di progettista e di contabilizzazione dei lavori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5196)

Sostituzione della commissione tecnica istituita con ordinanza n. 208/FPC/ZA del 10 maggio 1984 per l'attività di cui all'ordinanza n. 155/FPC del 15 marzo 1984 concernente la riattazione degli immobili danneggiati dal bradisismo nel comune di Monte di Procida. (Ordinanza numero 610/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, e successive integrazioni;

Vista la propria ordinanza n. 155/FPC del 15 marzo 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 20 marzo 1984, concernente la riattazione di immobili danneggiati dal bradisismo nel comune di Monte di Procida;

Vista la propria ordinanza n. 208/FPC/ZA del 10 maggio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 18 maggio 1984, concernente la fissazione del termine per la presentazione delle perizie giurate e la nomina della commissione tecnica per l'attività di cui all'ordinanza n. 155/FPC del 15 marzo 1984 sopra citata;

Vista la lettera n. 7577 del 31 luglio 1985 con la quale il comune di Monte di Procida chiede un provvedimento teso alla sostituzione dei componenti della commissione tecnica in parola, a seguito delle formali dimissioni di un membro della medesima e di intralci determinanti il disfunzionamento dei lavori, a fronte di una assoluta urgenza di esplicare le necessarie attività di riattazione degli immobili danneggiati dal fenomeno bradisismico e segnala i nominativi da designare quali membri della rinnovanda commissione;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta del comune di Monte di Procida, accogliendo la proposta formulata per consentire la sollecita definizione delle attività di riattazione in corso;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

La commissione tecnica costituita con la ordinanza n. 208/FPC/ZA del 10 maggio 1984 citata nelle premesse è sostituita come segue:

1) ing. Occhinegro Egidio, nato a Taranto il 3 luglio 1942 e domiciliato in Bacoli alla via Torregaveta n. 96, iscritto all'albo dal 7 gennaio 1974 al n. 414;

2) arch. Fulvio De Conca, nato a Napoli il 14 marzo 1948 ed ivi residente alla via Consalvo n. 120/*B*, iscritto all'albo il 22 marzo 1977 al n. 1730;

3) geom. Esposito Luigi, nato a Napoli il 14 agosto 1963, residente in Pozzuoli alla via Domiziana 18/*a*, iscritto all'ordine dei geometri il mese di gennaio 1985 al n. 4208.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5197)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Norme applicative in materia di prezzi e di condizioni di fornitura dell'energia elettrica. (Provvedimento n. 33/1985)

IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;

Visto il provvedimento CIP n. 21 dell'8 giugno 1982 con il quale, tra l'altro, il Presidente delegato del CIP è stato delegato a stabilire con suo provvedimento la decorrenza della estensione delle tariffe multiorarie alle forniture con consegna in media tensione fino a 50 kV e con potenza impegnata superiore a 500 kW e fino a 2000 kW, interessando di volta in volta le forniture con più elevato impegno di potenza;

Visti i provvedimenti CIP n. 47 del 22 dicembre 1981 e n. 12 del 6 aprile 1984;

Vista la nota n. 02767 del 6 settembre 1985 con la quale l'ENEL ha comunicato di poter procedere alla estensione delle suddette tariffe alle sole forniture con potenza impegnata da oltre 1500 a 2000 kW (in numero di circa 750) mentre l'estensione a tutte le altre forniture potrà essere completata soltanto entro l'anno 1986;

Delibera:

Le tariffe di cui alla tabella III-*c* allegata al provvedimento CIP n. 12/1984 e le condizioni di fornitura di cui al provvedimento CIP n. 47/1981, titolo I, capitolo IV, paragrafo *A*), e successive modificazioni, con decorrenza dal 1° ottobre 1985 vengono estese alle forniture con consegna in media tensione fino a 50 kV, con potenza impegnata da oltre 1500 kW a 2000 kW.

L'applicazione delle tariffe e delle condizioni di fornitura predette sarà effettuata in base alle norme di cui al titolo I, capitolo IV, paragrafo *B*), del provvedimento CIP n. 47/1981, con termini temporali analoghi a quelli ivi specificati al quinto e al sesto capoverso del punto 2.

Roma, addì 18 settembre 1985

Il Ministro-Presidente delegato: ALTISSIMO

(5120)

Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 34/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 26 del 6 luglio 1982, n. 5 del 21 febbraio 1985 e n. 29 del 12 settembre 1985;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, delle benzine aventi caratteristiche conformi alle specifiche CUNA ed alla normativa vigente, comprensivi delle imposte, sono fissati come segue:

benzina super	1.315	L./litro
benzina super senza piombo	1.340	»
benzina normale	1.265	»
benzina agricola	426	»
benzina pesca e piccola marina	390	»

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

Roma, addì 18 settembre 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(5119)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Direttive per la costituzione di una società per il reimpiego dei lavoratori ex SIR ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721. (Deliberazione 10 luglio 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modifiche, nella legge 5 febbraio 1982, n. 25, recante disposizioni per la costituzione di una società tra l'ENI e la GEPI, finalizzata al reimpiego dei lavoratori del gruppo SIR in Sardegna;

Vista la propria delibera in data 4 dicembre 1981, con la quale il Comitato ha approvato il programma di riassetto del gruppo SIR;

Vista la propria delibera in data 18 febbraio 1982, con la quale il CIPI ha espresso parere favorevole alla concessione del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori assunti dalla società In.Sar. costituita ai sensi dell'art. 5 della legge sopra richiamata;

Vista la delibera dell'8 giugno 1983 con cui il CIPE, nella ripartizione delle somme da conferire al fondo di dotazione dell'ENI, ha riservato alla In.Sar. S.p.a. un importo pari a 30 miliardi di lire;

Visto l'art. 1, lettera *i*), della legge 9 marzo 1985, n. 110, che ha stabilito una quota di 30 miliardi di lire, tramite il conferimento delle risorse finanziarie all'azionista GEPI, da destinare all'aumento del capitale sociale della predetta società;

Ritenuta la necessità di impartire, ai sensi del menzionato art. 5 della citata legge n. 25 del 1982, le direttive alle quali deve conformarsi l'azione della società In.Sar.;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

L'In.Sar. S.p.a. nello svolgimento della propria attività, si atterrà alle seguenti direttive:

1. La società In.Sar. ha facoltà di operare in ogni settore dell'attività economica, industriale, commerciale, agricola e di servizi, allo scopo di promuovere e realizzare iniziative idonee al reimpiego dei lavoratori di cui all'art. 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721. L'attività della società sarà preferibilmente orientata verso la realizzazione di iniziative rientranti nei settori ammissibili ai benefici previsti dalla vigente normativa sul Mezzogiorno.

2. Gli interventi relativi alla società In.Sar., potranno essere effettuati secondo le modalità organizzative che appariranno più idonee alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Gli interventi potranno consistere sia nella promozione di nuove attività, sia nella espansione di attività preesistenti, che realizzino ampliamenti o miglioramenti produttivi, idonei a consentire la creazione di nuovi posti di lavoro finalizzati all'assorbimento delle unità attualmente alle dipendenze In.Sar.

La società In.Sar. potrà promuovere e realizzare iniziative anche strutturate in forma di piccole e medie imprese ovvero di cooperative o consorzi o imprese artigiane.

3. La società In.Sar., sulla base di validi programmi economici, potrà:

promuovere e realizzare autonomamente nuove iniziative;

cooperare alla realizzazione e all'ampliamento di iniziative promosse da terzi; in tale ipotesi, la società In.Sar. parteciperà, con quote di capitale preferibilmente di minoranza, alle iniziative stesse, curando il trasferimento delle partecipazioni a terzi con le modalità sotto indicate;

concedere alle imprese finanziamenti aventi durata e tassi di interesse analoghi a quelli fissati alle imprese a partecipazione GEPI;

effettuare attività di formazione e di riqualificazione del personale dipendente.

La società In.Sar. curerà che, superata la fase di avviamento delle iniziative, le partecipazioni siano trasferite entro il periodo massimo di cinque anni dalla data di sottoscrizione del capitale sociale. Nella determinazione delle condizioni del trasferimento, la società In.Sar. terrà prioritariamente conto dell'interesse al positivo andamento delle iniziative ed al mantenimento dei livelli occupazionali: dette condizioni saranno determinate tenendo conto delle perdite previste ovvero prodotte nella fase di avviamento delle attività economiche.

4. La In.Sar. S.p.a. provvederà a presentare semestralmente al CIPI una relazione sullo stato degli interventi per il riassorbimento dei lavoratori del gruppo SIR, al fine di una valutazione della rispondenza degli interventi alle direttive impartite, nonché di un eventuale aggiornamento o integrazione delle direttive stesse.

Roma, addì 10 luglio 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(4943)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Estrazione delle serie di obbligazioni relative ai prestiti « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10% - 1977/1987 - 1ª emissione e 10% - 1978/1988 - 1ª emissione.

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10% - 1977/1987 1ª emissione e 10% - 1978/1988 - 1ª emissione, che il giorno 20 novembre 1985, alle ore 9,30, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria, in Roma, piazza della Croce Rossa, 1, saranno effettuate pubblicamente, in base ai relativi piani di ammortamento, le estrazioni a sorte delle serie di obbligazioni, da rimborsare il 1° gennaio 1986, come di seguito indicato:

obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10% - 1977/1987 - 1ª emissione:

estrazione a sorte di n. 14 serie intere per complessive L. 14.000.000.000;

obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10% - 1978/1988 - 1ª emissione:

estrazione a sorte di n. 12 serie intere per complessive L. 12.000.000.000.

(5072)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al sesto corso annuale allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (1987-88) di quattrocentottanta appuntati della stessa Arma.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 397, modificata con legge 2 dicembre 1969, n. 998 e con la legge 8 agosto 1980, n. 435;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;
Visto il regolamento della Scuola sottufficiali dei carabinieri approvato con decreto ministeriale 19 febbraio 1983;
Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri si prevedono circa milleseicento posti vacanti, da ricoprire, ai sensi della citata legge n. 435/1980, per 7/10 con gli allievi idonei dei corsi biennali e per i rimanenti 3/10 con gli appuntati idonei dei corsi annuali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al sesto corso annuale allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (1987-88) di quattrocentottanta appuntati della stessa Arma.
I posti eventualmente rimasti scoperti per mancanza di candidati idonei saranno devoluti in aumento ai posti assegnati al trentanovesimo corso biennale allievi sottufficiali (1986-88), che viene in pari data indetto con decreto a parte.
Possono partecipare al concorso di cui al primo comma gli appuntati dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria, rafferma o in servizio continuativo che:

non abbiano superato, alla data del presente decreto, il quarantesimo anno di età;
siano ritenuti meritevoli per il complesso dei requisiti militari, professionali, di carattere e disciplinari;
abbiano riportato, in sede di valutazione caratteristica relativa all'ultimo biennio una qualifica non inferiore a « superiore alla media » o giudizio equivalente.

I concorrenti che dovessero perdere anche uno solo dei requisiti prescritti dal presente articolo, saranno esclusi dal concorso o dalla frequenza del corso.

Art. 2.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che venisse ritenuto non in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta semplice in conformità al modello allegato 1, debbono essere presentate al comando del reparto di appartenenza entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il titolo di studio posseduto (da allegare solo se superiore a quello di scuola media di primo grado);
la lingua o le lingue estere delle quali desidera sostenere gli esami;
l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo alla applicazione dei benefici previsti dall'art. 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Tali titoli debbono essere posseduti alla data del presente decreto.

I diplomi ed i certificati rilasciati da istituti parificati, o legalmente riconosciuti, dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.
I predetti comandi, ricevute le domande, apporranno sulle stesse l'indicazione della data di ricezione, l'autenticazione della firma dell'interessato e ne cureranno l'immediato inoltro, tramite gerarchico, al rispettivo comandante di Corpo.

Art. 4.

Le domande, opportunamente istruite, munite dei pareri gerarchici e corredate della documentazione caratteristica, completa dello specchio valutativo (o del rapporto informativo), redatto « per partecipazione al concorso allievi sottufficiali » e chiuso alla data di presentazione della domanda, saranno dai comandanti di Corpo trasmesse — nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione — alla Scuola sottufficiali carabinieri di Firenze, per il giudizio definitivo di ammissibilità o meno al concorso.

Art. 5.

La Scuola sottufficiali carabinieri comunicherà, nel più breve tempo possibile, i nominativi degli aspiranti ammessi al concorso ai rispettivi comandanti di Corpo, i quali a loro volta provvederanno ad informarne gli interessati, nonché a disporne l'afflusso alle sedi di svolgimento della prova scritta di esame, indicate nel successivo art. 6.
Agli aspiranti non ammessi al concorso saranno comunicati, per il tramite dei predetti comandanti, i motivi della esclusione.

Art. 6.

La prova scritta di esame, che consisterà nello svolgimento di un tema su argomenti riguardanti i servizi di istituto sulla base del programma indicato nell'allegato 2 e scelto a sorte tra due che saranno proposti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, sarà effettuata presso la legione carabinieri da cui i candidati dipendono o nella cui circoscrizione territoriale hanno sede i reparti o enti di appartenenza.
La suddetta prova avrà luogo il giorno 12 *dicembre* 1985, *dalle ore* 8 *alle ore* 13.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta:

dal comandante della Scuola sottufficiali carabinieri o da chi ne fa le veci, presidente;

da un ufficiale superiore in servizio alla predetta Scuola, membro;

da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

da un ufficiale inferiore in servizio alla già citata Scuola, segretario, senza diritto al voto.

Agli adempimenti connessi allo svolgimento della prova scritta d'esame e alla relativa vigilanza provvederanno:

a) nella sede di Firenze, la commissione di cui al precedente comma;

b) nelle altre sedi, appositi comitati nominati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, su designazione dei comandanti delle legioni interessate.

Subito dopo la conclusione della prova scritta effettuata in sede diversa da quella di Firenze, gli elaborati saranno raccolti in plico sigillato, che dovrà essere fatto recapitare — a cura dei comandanti delle legioni — al presidente della commissione giudicatrice del concorso.

Art. 8.

La commissione di cui al precedente art. 7 assegnerà a ciascun tema che giudicherà sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

Il concorrente, che riporterà la sufficienza nella prova scritta, sarà sottoposto, presso la Scuola sottufficiali carabinieri, a visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici, di cui due superiori ed uno inferiore, per l'accertamento dell'inesistenza di infermità invalidanti in atto.

Il giudizio del predetto collegio sarà integrato, per i candidati che abbiano statura non inferiore a m 1,75 ed adeguato sviluppo armonico di tutto il corpo, dall'annotazione di « molta prestanza fisica ».

Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio saranno subito avviati a visita medica superiore presso la direzione di sanità della regione militare tosco-emiliana in Firenze.

Il concorrente riconosciuto idoneo alla visita medica sarà sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma, quale sottufficiale, da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali.

Il giudizio espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

Il concorrente giudicato non idoneo in sede di visita medica o di accertamento psico-attitudinale, è escluso dalle ulteriori prove d'esame.

Art. 9.

Il concorrente che avrà riportato la sufficienza nella prova scritta e che sarà stato giudicato idoneo in sede di visita medica e di accertamento psico-attitudinale, sarà ammesso a sostenere la prova orale, della durata massima di 20 minuti, su argomenti riguardanti i servizi di istituto sulla base del programma indicato nell'allegato 2, nonché su argomenti di cultura generale sulla base del programma indicato nell'allegato 3.

La commissione giudicatrice attribuirà a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto espresso in ventesimi.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno 10 ventesimi.

Art. 10.

I concorrenti che l'abbiano richiesto nella domanda di ammissione al concorso, sempreché abbiano riportato l'idoneità nelle prove scritta ed orale, saranno sottoposti all'esame della lingua o delle lingue estere prescelte. Esso consisterà in una prova scritta proposta dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e in una prova orale, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 4.

A tal fine l'insegnante di italiano membro della commissione di cui all'art. 7 sarà sostituito da un insegnante della lingua estera, oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, oppure da un ufficiale in servizio permanente effettivo qualificato interprete della lingua stessa.

La commissione assegnerà per la prova scritta, giudicata sufficiente, un punto di merito compreso tra i 10 e i 20 ventesimi. Il concorrente che avrà riportato la sufficienza sarà ammesso a sostenere la prova orale. Il candidato che supererà entrambe le prove conseguirà, ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, le maggiorazioni di cui alla lettera *c*) del successivo art. 11.

Art. 11.

La graduatoria dei concorrenti giudicati idonei nella prova orale ed in quella scritta sarà formata dalla commissione giudicatrice sulla base della media aritmetica dei punti riportati nelle anzidette prove, eventualmente così maggiorata:

a) titolo di studio superiore a quello di licenza di scuola media di primo grado: 0,50/20 per ogni classe successiva superata;

b) prestanza fisica 1/20 per il giudizio di « molta prestanza fisica », di cui al terzo comma dell'art. 8;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera conosciuta:

0,25/20 per punto di merito compreso tra i 10 e 12 ventesimi;

0,50/20 per punto di merito compreso tra i 12,01 e 15 ventesimi;

1/20 per punto di merito superiore a 15 ventesimi;

d) per precedenti di carriera, benemerenze militari e civili, le maggiorazioni previste dall'art. 9, lettera *d*), della legge 28 marzo 1968, n. 397, quale modificato dall'art. 5 della legge 2 dicembre 1969, n. 998.

A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato avente maggiore anzianità di grado; in caso di parità, al candidato avente maggiore anzianità di servizio nell'Arma dei carabinieri e, in caso di ulteriore parità, al più anziano di età.

Art. 12.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con determinazione ministeriale.

Gli idonei che nella graduatoria risulteranno compresi nel numero dei posti a concorso saranno dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare il sesto corso annuale allievi sottufficiali.

Coloro che risultino vincitori del presente concorso nonché di quello biennale 1986-88 citato al secondo comma del precedente art. 1 potranno optare per la frequenza del corso annuale, nel qual caso rilasceranno apposita dichiarazione di rinuncia alla frequenza del corso biennale, come da modello in allegato 5.

Art. 13.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per il pubblico impiego non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dal presente decreto.

Le riserve dei posti previsti dalle leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

Art. 14.

I candidati, all'atto della presentazione alle prove di esame, alle visite mediche ed all'accertamento psico-attitudinale, dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento.

Art. 15.

Il sesto corso annuale — che si svolgerà secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute nel regolamento interno della Scuola sottufficiali — avrà inizio il 15 settembre 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1985
Registro n. 28 Difesa, foglio n. 333

ALLEGATO 1

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - 00100 ROMA

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) . . . . nato a . . . . il . . . . in servizio presso (indicare il comando di Corpo) . . . . chiede di partecipare al concorso, per esami, per l'ammissione alla frequenza al sesto corso annuale di allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri 1987-88.

E' in possesso del seguente titolo di studio: . . . (1).

Ai fini di quanto stabilito all'art. 8, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, desidera essere sottoposto alla prova d'esame relativa alle seguenti lingue estere . . . (2).

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli che comportano maggiorazione di punteggio ai fini della formazione della graduatoria di ammissione:

. . . .
. . . .
. . . .

Firma

. . . .

(da autenticare a cura del Comando di reparto che la riceve, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

---

(1) Da indicare e da allegare solo se trattasi di titolo superiore a quello di licenza di scuola media di primo grado.

(2) Indicare la lingua o le lingue estere prescelte.

ALLEGATO 2

PROVA SCRITTA E ORALE SUI SERVIZI DI ISTITUTO

1. TECNICA PROFESSIONALE

L'ordinamento dell'Arma dei carabinieri.

Il servizio istituzionale, delle informazioni e delle traduzioni.

L'ordinamento delle caserme.

Le norme di principio sulla disciplina militare.

L'istruzione sul carteggio.

2. NOZIONI DI DIRITTO PENALE, PROCEDURA PENALE E DIRITTO PENALE MILITARE

a. *Diritto penale*:

Il reato, le pene, le circostanze aggravanti, le circostanze attenuanti e le cause di estinzione del reato e della pena.

Le misure di sicurezza.

I principali delitti previsti dal codice penale.

Le principali contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale.

b. *Procedura penale*:

La notizia del reato nelle sue varie forme.

Cenni sui diritti della difesa.

Rapporto giudiziario e processi verbali.

L'arresto obbligatorio, facoltativo ed il fermo.

c. *Diritto penale militare*:

Il reato e le pene militari.

I principali reati militari.

3. NOZIONI DI TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Indagini dirette con particolare riguardo al sopralluogo.

Le indagini indirette con particolare riguardo all'interrogatorio.

Il servizio di identificazione e delle ricerche.

Le attività di laboratorio del Centro carabinieri investigazioni scientifiche.

4. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED EDUCAZIONE CIVICA

I principi fondamentali della Costituzione.

I diritti e doveri dei cittadini.

L'ordinamento dello Stato.

La legislazione del lavoro e gli enti previdenziali ed assistenziali.

ALLEGATO 3

PROVA ORALE DI CULTURA GENERALE

1. STORIA

I primi moti rivoluzionari (1821-31) - Le società segrete - I moti mazziniani.

Le riforme - Carlo Alberto - Prima guerra d'indipendenza - La Repubblica romana.

Vittorio Emanuele II - Camillo di Cavour - Garibaldi - Guerra di Crimea - Il Congresso di Parigi - Guerra del 1859 - Impresa dei Mille - Proclamazione del Regno d'Italia.

La guerra del 1866 - La presa di Roma - I primi due anni del Regno d'Italia e la Triplice Alleanza - Conquista della Colonia Eritrea - Impresa libica - Prima guerra mondiale (1914-18).

L'Italia dopo la guerra - L'avvento della dittatura fascista - Guerra etiopica.

La partecipazione dell'Italia alla seconda guerra mondiale e la caduta del regime fascista - Guerra di liberazione - Proclamazione della Repubblica.

2. GEOGRAFIA

Nozioni sommarie sull'Europa in generale e sui principali Stati europei.

L'Italia in particolare: confini, mari, coste, isole - Le Alpi - La pianura padana - Gli appennini - Fiumi - Laghi Clima - Divisioni storiche e amministrative - Città principali, porti, centri ferroviari più importanti.

Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

3. ARITMETICA E GEOMETRIA

Numeri interi - Numeri decimali - Esercizi sulle quattro operazioni con numeri interi e decimali.

Le frazioni - Diverse specie di frazioni - Trasformazione delle frazioni: numeri misti - Riduzione di una frazione a numero decimale.

Misure lineari, di capacità, di peso, di superficie e di volume.

Figure geometriche - Corpi: superficie, linee, punti - Le linee, il piano, l'angolo - Figure piane: triangolo, parallelogrammo, rombo, rettangolo, quadrato, trapezio, cerchio.

Figure solide: poliedri - Il prisma, il parallelogrammo, il cubo - Piramide, cilindro e cono.

4. CULTURA CIVICA

Cenni sulla Costituzione della Repubblica: principi fondamentali; diritti e doveri dei cittadini; ordinamento della Repubblica.

Nozioni sulla pubblica amministrazione: organi centrali e periferici; accesso ai pubblici impieghi.

Cenni sommari sul diritto di famiglia.

ALLEGATO 4

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

1. SCRITTA

(durata massima tre ore)

Traduzione di tre frasi di senso compiuto della lingua prescelta.

Traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

2. ORALE

(durata massima 20 minuti)

Lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, commento degli elementi di grammatica e di sintassi.

Breve conversazione su argomenti di carattere generale.

ALLEGATO 5

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto appuntato (cognome e nome) . . . . nato a . . . . il . . . . in servizio presso (indicare il comando di Corpo) . . . ., essendo risultato vincitore del concorso per l'ammissione al trentanovesimo corso biennale e al sesto corso annuale, dichiara di optare per l'ammissione al sesto corso annuale.

Data, ...

Firma

. . . .

(da autenticare a cura del Comando di reparto che la riceve, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

(5026)

Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al trentanovesimo corso biennale 1986-88 di millecentoventi allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 9 novembre 1945, n. 857, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni;
Vista la legge 25 luglio 1956, n. 837, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 397, modificata con legge 2 dicembre 1969, n. 998 e con la legge 8 agosto 1980, n. 435;
Vista la legge 14 dicembre 1970, n. 1088;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39;
Visto l'art. 138 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 205;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;
Visto il regolamento della Scuola sottufficiali dei carabinieri approvato con decreto ministeriale 19 febbraio 1983;
Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri sono disponibili circa milleseicento posti vacanti da ricoprire, ai sensi della citata legge n. 435/1980, per 7/10 con gli allievi idonei del corso biennale, e per i rimanenti 3/10 con gli appuntati idonei, del corso annuale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al trentanovesimo corso biennale 1986-88 di millecentoventi allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Possono partecipare al concorso:

a) gli appuntati ed i carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che:

abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio presso i reparti dell'Arma alla data del presente decreto (è escluso il periodo trascorso presso le scuole allievi per la frequenza del corso allievi);

non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 35° anno di età;

siano ritenuti meritevoli per il complesso dei requisiti militari, professionali, di carattere e disciplinari;

abbiano riportato nell'anno o nell'ultimo biennio di servizio una qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio equivalente;

b) i carabinieri in ferma volontaria, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che:

siano in possesso della licenza di scuola media di primo grado o titolo equipollente o di titolo di studio superiore;

non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 28° anno di età;

siano ritenuti meritevoli per il complesso dei requisiti militari, professionali, di carattere e disciplinari;

c) i cittadini italiani compresi quelli non residenti in territorio nazionale che:

siano in possesso della licenza di scuola media di primo grado o titolo equipollente o di titolo di studio superiore;

abbiano compiuto il 17° e non superato il 26° anno di età alla data del presente decreto. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato a 28 anni, qualunque sia il grado rivestito;

siano celibi o vedovi, comunque senza prole;

non siano incorsi in condanne penali e non siano imputati in procedimento penale per reati incompatibili con l'acquisizione o conservazione dei gradi di sottufficiale (art. 60, n. 7, della legge 31 luglio 1954, n. 599);

non siano stati prosciolti dalla ferma volontaria c ferma per motivi disciplinari o per inidoneità in attit militare o per scarso impegno dimostrato durante uno (dei corsi frequentati;

avendo già svolto servizio militare siano in possess requisiti per la riammissione nell'Arma previsti dall'art. decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115;

siano in possesso di idonei requisiti morali, certi da apposito attestato dai comandanti di compagnia o di te dell'Arma dei carabinieri, redatto anche nel rispetto articoli 6 e 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382;

siano in possesso di idonei requisiti fisici, di st non inferiore a m 1,65 ed abbiano perimetro toracico non riore a m 0,85 o a m 0,82 se di età inferiore a 18 anni;

abbiano, se minori, salvo che abbiano già concors leva e siano stati arruolati, il consenso a contrarre l'arruolar volontario nell'Arma dei carabinieri, espresso di comune ac da entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 138 della legge 19 gio 1975, n. 151, o dal tutore. Tale consenso potrà esser scritto in calce alla domanda di ammissione al concorso.

I concorrenti che dovessero perdere anche uno sol requisiti prescritti dal presente articolo, saranno esclus concorso o dalla frequenza del corso.

Art. 2.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento mot escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidat venisse ritenuto non in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secon schema riportato nell'allegato 1 e sottoscritte dai conco debbono essere indirizzate al Comando generale dell'Arm carabinieri e presentate o fatte pervenire entro il termi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente de nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

a) dai militari in servizio nell'Arma dei carabinie carta semplice, al comando del reparto di appartenenza;

b) dai militari in servizio in altro ruolo dell'Eserc nelle altre Forze armate, su carta semplice, al comand reparto di appartenenza. Detto comando, dopo aver comp la domanda con dichiarazione attestante la data di pre zione ed averla corredata della copia del foglio matric la trasmetterà al comando della stazione dei carabinieri cui circoscrizione l'interessato ha la residenza;

c) dagli aspiranti non alle armi, su carta legale, al con della stazione carabinieri nella cui circoscrizione han residenza.

Le domande di ammissione al concorso si consid prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccoma con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accet

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

1) la data ed il luogo di nascita;

2) il domicilio;

3) il reparto di appartenenza (solo se in servizio l'Arma dei carabinieri);

4) il titolo di studio posseduto;

5) la lingua o le lingue estere delle quali desidera sos gli esami;

6) l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo plicazione dei benefici di cui al successivo art. 13.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticat comandante della stazione dei carabinieri o del reparto o militare al quale si presenta, oppure, se fatta pervenire, (notaio o dal segretario comunale del luogo di residenz l'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o solare se il concorrente risiede all'estero).

I concorrenti non in servizio nell'Arma dei carab dovranno altresì dichiarare:

a) lo stato libero (celibe, o vedovo, senza prole);

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) la posizione nei riguardi del servizio militare.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

diploma originale del titolo di studio, qualora richiesto, o copia autenticata, in bollo, di esso rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, potrà essere allegato, in sua vece, in originale o in copia autenticata in bollo, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

eventuale documento, in bollo, in originale o in copia autenticata, attestante il possesso di titolo di studio superiore a quello prescritto;

copia del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato oppure del certificato d'iscrizione nelle liste di leva, a seconda dei casi. I giovani che non abbiano ancora concorso alla leva dovranno allegare il certificato di cittadinanza italiana in bollo;

dichiarazione con la quale il concorrente non in servizio nell'Arma dei carabinieri che ha conseguito gradi militari nelle Forze armate rinuncia ai gradi stessi in caso di ammissione al corso quale allievo carabiniere;

tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione personale, che per i militari in servizio nell'Arma verrà acquisita d'ufficio) che ritenga utili ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dall'art. 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Tali titoli debbono essere posseduti alla data del presente decreto.

I diplomi ed i certificati rilasciati da istituti parificati o legalmente riconosciuti, dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I candidati che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio e/o gli altri titoli, potranno esprimere specifica riserva di presentarli successivamente e, comunque, non oltre il 10 dicembre 1985, al comando del reparto di appartenenza, se in servizio nell'Arma dei carabinieri, o al comando della stazione carabinieri nel cui territorio hanno la residenza, se in servizio in altro ruolo dell'Esercito o in altra Forza armata oppure se non sono in servizio militare. Detti comandi provvederanno a trasmettere i predetti documenti direttamente alla Scuola sottufficiali carabinieri non oltre il 20 dicembre 1985.

Art. 5.

Le domande dei militari in servizio nell'Arma dei carabinieri, opportunamente istruite, munite dei pareri gerarchici e corredate delle carte personali degli interessati, dovranno essere trasmesse, non oltre i trenta giorni successivi a quello di presentazione, a cura dei Corpi interessati, al comando della Scuola sottufficiali carabinieri per il giudizio di ammissibilità o di non ammissibilità al concorso.

Le domande dei concorrenti di cui all'art. 1, lettere *a*) e *b*), del presente decreto, dovranno essere corredate anche:

1) della documentazione caratteristica completa dello specchio valutativo (o del rapporto informativo) redatto «per partecipare al concorso allievi sottufficiali» e chiuso alla data di presentazione della domanda;

2) dello specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso reparti nell'Arma (è escluso il periodo trascorso presso le scuole allievi per la frequenza del corso allievi).

Per quanto riguarda le domande dei concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri, i comandi delle stazioni carabinieri, appena ricevutele, provvederanno a trasmetterle per l'istruzione ai comandi di compagnia o di tenenza dai quali dipendono, dandone notizia, per conoscenza, al rispettivo comando di legione.

I comandi di compagnia e di tenenza provvederanno ad istruire le domande, accertando scrupolosamente che gli interessati siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 1 del presente decreto, ed a trasmetterle, quindi, ai competenti comandi di legione, i quali:

convocheranno subito i candidati per farli sottoporre a visita medica preliminare da parte dei rispettivi dirigenti il servizio sanitario, al fine di accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al precedente art. 1, lettera *c*);

invieranno le domande, unitamente all'esito della suddetta visita medica, entro e non oltre i quaranta giorni successivi alla data di presentazione, al comando della Scuola sottufficiali carabinieri per il giudizio di ammissibilità o di non ammissibilità al concorso.

I candidati giudicati non idonei alla predetta visita medica potranno essere ammessi — con riserva ed a loro richiesta scritta — allo svolgimento della prova scritta di concorso. Ove detta prova venisse superata, saranno sottoposti a visita da parte del collegio medico di cui al successivo art. 9.

Art. 6.

Il comando della Scuola sottufficiali carabinieri comunicherà, in tempo utile, i nominativi dei candidati ammessi al concorso ai competenti comandi di Corpo dell'Arma dei carabinieri, i quali provvederanno a darne comunicazione agli interessati disponendo il loro afflusso alle sedi previste per la prova scritta di concorso. Agli esclusi dal concorso saranno notificati, o comunicati a mezzo lettera raccomandata, i motivi dell'esclusione.

Art. 7.

La prova scritta di esame, che consisterà nello svolgimento di un tema di italiano, scelto a sorte tra due che saranno proposti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, sarà effettuata presso la legione carabinieri da cui i candidati dipendono o nella cui circoscrizione territoriale hanno sede i reparti o enti di appartenenza o sono domiciliati i candidati non in servizio militare e presso le scuole allievi, per i militari da esse dipendenti.

La suddetta prova avrà luogo il giorno 30 *gennaio* 1986, *dalle ore* 8 *alle ore* 13.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta:

dal comandante della Scuola sottufficiali carabinieri o da chi ne fa le veci, presidente;

da un ufficiale superiore in servizio alla predetta Scuola, membro;

da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

da un ufficiale inferiore in servizio alla già citata Scuola, segretario, senza diritto al voto.

Agli adempimenti connessi allo svolgimento della prova scritta di esame ed alla relativa vigilanza provvederanno:

a) nella sede di Firenze, la commissione di cui al precedente comma;

b) nelle altre sedi, appositi comitati nominati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, su designazione dei comandanti delle legioni e scuole allievi interessate.

Subito dopo la conclusione della prova scritta effettuata in sede diversa da quella di Firenze, gli elaborati saranno raccolti in plico sigillato, che dovrà essere fatto recapitare — a cura dei comandanti delle legioni e scuole allievi — al presidente della commissione giudicatrice del concorso.

Art. 9.

La commissione di cui all'art. 8 assegnerà a ciascun tema che giudicherà sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

I concorrenti che riporteranno la sufficienza nella prova scritta saranno sottoposti, presso la Scuola sottufficiali carabinieri, a visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici, di cui due superiori ed uno inferiore, per l'accertamento della idoneità al servizio militare incondizionato quali allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri. Per i concorrenti già in servizio nell'Arma l'accertamento sarà limitato a stabilire la inesistenza di infermità invalidanti in atto.

Il giudizio del predetto collegio medico sarà integrato, per i candidati che abbiano statura non inferiore a m 1,75 ed adeguato sviluppo armonico di tutto il corpo, dall'annotazione di « molta prestanza fisica ».

I candidati che non abbiano ancora concorso alla leva dovranno esibire un certificato dell'ufficiale sanitario del luogo di residenza attestante che sono stati di recente sottoposti allo accertamento sierologico per la lue, in conformità di quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Tutti i candidati, esclusi quelli in servizio nell'Arma all'atto della predetta visita, dovranno presentare anche il certificato concernente la vaccinazione antitubercolare obbligatoria prevista dall'art. 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, per i soggetti cuti-negativi.

Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio saranno subito avviati a visita medica superiore presso la direzione di sanità della regione militare tosco-emiliana in Firenze.

I concorrenti riconosciuti idonei in sede di visita medica saranno sottoposti ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma dei carabinieri, quali sottufficiali, da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali.

Il giudizio espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

I concorrenti giudicati non idonei in sede di visita medica o di accertamento psico-attitudinale saranno esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 10.

I concorrenti che avranno riportato la sufficienza nella prova scritta e che siano stati giudicati idonei in sede di visita medica e di accertamento psico-attitudinale saranno ammessi a sostenere la prova orale di cultura generale, della durata massima di 20 minuti, sulla base del programma indicato nell'allegato 2.

La commissione esaminatrice attribuirà a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto espresso in ventesimi. Sarà giudicato idoneo il concorrente che riporterà almeno dieci ventesimi.

Art. 11.

I concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri che avranno superato la prova orale saranno invitati a produrre la seguente documentazione in bollo:

estratto dell'atto di nascita;

certificato di stato libero;

certificato di cittadinanza italiana.

Detti documenti dovranno essere fatti pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al comando della Scuola sottufficiali carabinieri di Firenze, a pena di esclusione dal novero dei vincitori del concorso, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 12.

I concorrenti che l'abbiano richiesto nella domanda di ammissione al concorso, sempreché abbiano riportato l'idoneità nelle prove scritta ed orale, saranno sottoposti all'esame della lingua o delle lingue estere prescelte. Esso consiste in una prova scritta proposta dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e in una prova orale, che avranno luogo presso la Scuola sottufficiali carabinieri, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3.

A tal fine l'insegnante di italiano membro della commissione di cui all'art. 8 sarà sostituito da un insegnante della lingua estera, oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, oppure da un ufficiale in servizio permanente effettivo qualificato interprete della lingua stessa.

La commissione assegnerà per la prova scritta, giudicata sufficiente, un punto di merito compreso tra i 10 e i 20 ventesimi. Il concorrente che avrà riportato la sufficienza sarà ammesso a sostenere la prova orale. Il candidato che supererà entrambe le prove conseguirà, ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, le maggiorazioni di cui alla lettera *c*) del successivo art. 13.

Art. 13.

La commissione di cui all'art. 8 formerà la graduatoria finale di merito dei concorrenti giudicati idonei sulla base della media aritmetica dei punti attribuiti a ciascun concorrente nella prova scritta di cultura generale e nella prova orale di cui all'art. 10, eventualmente così maggiorata:

a) titolo di studio superiore a quello di licenza di scuola media di primo grado: 0,50/20 per ogni classe successiva superata;

b) prestanza fisica: 1/20 per il giudizio di « molta prestanza fisica », di cui al terzo comma dell'art. 9;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera conosciuta:

0,25/20 per punto di merito compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;

0,50/20 per punto di merito compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1/20 per punto di merito superiore ai 15 ventesimi;

d) per precedenti di carriera, benemerenze militari e civili, le maggiorazioni previste dall'art. 9, lettera *d*), della legge 28 marzo 1968, n. 397, quale modificato dall'art. 5 della legge 2 dicembre 1969, n. 998.

A parità di punteggio sarà data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor aeronautico o al valor civile.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con determinazione ministeriale.

Gli idonei che nella graduatoria risulteranno compresi nel numero dei posti a concorso saranno dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare il trentanovesimo corso biennale allievi sottufficiali.

Art. 14.

Gli ammessi al corso allievi sottufficiali dei carabinieri:

se provenienti dagli appuntati o dai carabinieri, frequenteranno il corso stesso con il grado rivestito all'atto dell'ammissione;

se provenienti dagli allievi carabinieri conseguiranno la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dagli allievi carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, saranno promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dai carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, saranno nominati carabinieri effettivi e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dai giovani che non abbiano adempiuto agli obblighi di leva, conseguiranno la qualifica di allievo carabiniere, saranno promossi carabinieri con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

se appuntati o carabinieri in congedo, saranno riammessi col proprio grado;

se provenienti dai militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad altro ruolo dell'Esercito o ad altra Forza armata, che abbiano già adempiuto agli obblighi di leva, saranno riammessi secondo le norme di cui all'art. 8 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 857.

Art. 15.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per il pubblico impiego non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dal presente decreto.

Le riserve dei posti previste dalle leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

Art. 16.

I candidati non in servizio nell'Arma dei carabinieri, all'atto della presentazione alle prove di esame, alle visite mediche ed all'accertamento psico-attitudinale, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identificazione, del quale non sia scaduta la validità:

carta d'identità;

passaporto;

tessera postale;

licenza di porto d'armi;

tessera di riconoscimento rilasciata da pubblica amministrazione;

patente automobilistica;

libretto universitario.

Gli appuntati ed i carabinieri dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento, mentre gli allievi carabinieri esibiranno uno dei documenti previsti per i candidati non in servizio nell'Arma.

Art. 17.

Il trentanovesimo corso biennale — che si svolgerà secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute nel regolamento interno della Scuola sottufficiali — avrà inizio il 1° ottobre 1986.

L'amministrazione ha facoltà di arruolare i concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri quindici giorni prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1985
Registro n. 28 *Difesa, foglio n.* 332

ALLEGATO 1

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri (1) - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) .
nato a . . il . ., domiciliato a (2) .
provincia di . . via . . n. .
(n. . . di codice di avviamento postale), appartenente al distretto militare di ., chiede di partecipare al concorso per l'ammissione al trentanovesimo corso biennale allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (1986-88).

E' in possesso del seguente titolo di studio: .

Ai fini di quanto stabilito all'art 8, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, desidera essere sottoposto alla prova d'esame relativa alle seguenti lingue estere (3) .

Dichiara di:

essere . . (4) senza prole;
essere cittadino italiano;
trovarsi nella posizione militare di . . (5);
essere in possesso dei seguenti titoli che comportano maggiorazione di punteggio ai fini della formazione della graduatoria di ammissione:

Allega i sottoindicati documenti:

Località e data .

Firma

(da autenticare ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero a cura del comando di stazione carabinieri o del comando di reparto o ente militare cui si presenta la domanda)

I sottoscritti genitori (o tutore) del minorenne .
dichiarano di acconsentire a che questi possa contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri in qualità di allievo sottufficiale (6).

Data, . .

Firma dei genitori o del tutore
. . . .

(da autenticare ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

---

(1) La presente domanda, ancorché intestata al Comando generale, dovrà essere, però, presentata, dai concorrenti civili, esclusivamente, al comando stazione carabinieri del luogo di residenza.

(2) Per i militari in servizio nell'Arma sostituire « effettivo al . . . . . (indicare il comando di Corpo) ».

(3) Indicare la lingua o le lingue estere prescelte.

(4) Indicare se celibe o vedovo.

(5) Indicare la posizione nei riguardi del servizio militare (in servizio con la precisazione dell'ente di appartenenza; in congedo illimitato; in congedo provvisorio; non avere ancora concorso alla leva).

(6) Soltanto per i minori che non abbiano ancora concorso alla leva.

ALLEGATO 2

PROVA ORALE DI CULTURA GENERALE

1. STORIA

I primi moti rivoluzionari (1821-1831) - Le società segrete - I moti mazziniani.

Le riforme - Carlo Alberto - Prima guerra d'indipendenza - La Repubblica Romana.

Vittorio Emanuele II - Camillo di Cavour - Garibaldi - Guerra di Crimea - Il Congresso di Parigi - Guerra del 1859 - Impresa dei Mille - Proclamazione del Regno d'Italia.

La guerra del 1866 - La presa di Roma - I primi due anni del Regno d'Italia e la Triplice Alleanza - Conquista della Colonia Eritrea - Impresa libica - Prima guerra mondiale (1914-1918).

L'Italia dopo la guerra - L'avvento della dittatura fascista - Guerra etiopica.

La partecipazione dell'Italia alla seconda guerra mondiale e la caduta del regime fascista - Guerra di liberazione - Proclamazione della Repubblica.

2. GEOGRAFIA

Nozioni sommarie sull'Europa in generale e sui principali Stati europei.

L'Italia in particolare: confini, mari, coste, isole - Le Alpi - La pianura padana - Gli Appennini - Fiumi - Laghi - Clima - Divisioni storiche e amministrative - Città principali, porti, centri ferroviari più importanti.

Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

3. ARITMETICA E GEOMETRIA

Numeri interi - Numeri decimali - Esercizi sulle quattro operazioni con numeri interi e decimali.

Le frazioni - Diverse specie di frazioni - Trasformazione delle frazioni: numeri misti - Riduzione di una frazione a numero decimale.

Misure lineari, di capacità, di peso, di superficie e di volume.

Figure geometriche - Corpi: superficie, linee, punti - Le linee, il piano, l'angolo - Figure piane: triangolo, parallelogrammo, rombo, rettangolo, quadrato, trapezio, cerchio.

Figure solide: poliedri - Il prisma, il parallelogrammo, il cubo - Piramide, cilindro e cono.

4. CULTURA CIVICA

Cenni sulla Costituzione della Repubblica: principi fondamentali; diritti e doveri dei cittadini; ordinamento della Repubblica.

Nozioni sulla pubblica amministrazione: organi centrali e periferici; accesso ai pubblici impieghi.

Cenni sommari sul diritto di famiglia.

ALLEGATO 3

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

1. SCRITTA
(durata massima tre ore)

Traduzione di tre frasi di senso compiuto della lingua prescelta.

Traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

2. ORALE
(durata massima venti minuti)

Lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, commento degli elementi di grammatica e di sintassi.

Breve conversazione su argomenti di carattere generale.

(5027)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a nove posti di astronomo straordinario

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1984, rgistro n. 69, foglio n. 135, con il quale sono stati ripartiti tra gli osservatori astronomici ed astrofisici dieci posti della fascia degli astronomi straordinari;

Considerato che, ai sensi dell'"art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163/82, la copertura dei suddetti posti avviene mediante concorsi da indire, ciascuno per non più di un terzo dei posti stessi, con cadenza biennale nell'arco di un sessennio a partire dal 1983;

Considerato che la dotazione organica della fascia degli astronomi straordinari ed ordinari è di trenta posti, di cui tre riservati alla chiamata di studiosi stranieri;

Considerato pertanto che possono essere messi a concorso soltanto nove posti, corrispondenti ad un terzo della medesima dotazione organica;

Viste le delibere dei consigli direttivi degli osservatori interessati;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio delle ricerche astronomiche;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi per titoli scientifici a posti di astronomo straordinario:

1) concorso a due posti per il settore astronomia ed astrofisica osservativa così ripartiti:

due posti presso l'osservatorio astronomico di Padova;

2) concorso a cinque posti per il settore astronomia ed astrofisica generali così ripartiti:

due posti presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze;

un posto presso l'osservatorio astrofisico di Catania;

un posto presso l'osservatorio astronomico di Roma;

un posto presso l'osservatorio astronomico di Trieste;

3) concorso a due posti per il settore tecniche astronomiche ed astrofisica, così ripartiti:

un posto presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze;

un posto presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

Art. 2.

Domande di ammissione dei candidati italiani

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio V, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando. Ad esso è allegato, per ogni utile fine, lo schema di domanda di cui al prospetto *A*.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, da redigersi in carta legale per uso amministrativo, dovrà essere, in ogni caso, inviata al Ministero in plico separato da quello delle pubblicazioni.

Il candidato dovrà indicare con precisione il concorso al quale intende partecipare (estremi del bando, settore).

Il candidato che intenda partecipare a più concorsi dovrà presentare distinte domande facendo menzione, in ciascuna di esse, degli altri concorsi ai quali ha chiesto di essere ammesso.

Nella domanda il candidato dovrà chiaramente indicare il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita. Dovrà altresì dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

3) di aver ottemperato alle disposizioni relative agli obblighi militari.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Il candidato dovrà allegare alla domanda:

1) qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) un *curriculum* della propria attività scientifica e didattica;

3) un elenco, in duplice copia, di tutti i documenti presentati in allegato alla domanda nonché delle pubblicazioni che saranno presentate con le modalità del successivo art. 4.

I documenti o certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati a domanda di partecipazione ad altro concorso.

Il Ministero non risponde delle domande di partecipazione incluse nello stesso plico contenente le pubblicazioni, domande che non saranno quindi prese in considerazione.

Art. 3.

Pubblicazioni dei candidati italiani

Entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, i candidati dovranno inviare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio V, in plico diverso da quello contenente la domanda, una copia delle pubblicazioni insieme con un elenco delle stesse.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Il candidato che partecipa a più concorsi deve far pervenire al Ministero tante copie di pubblicazioni quanti sono i concorsi cui partecipa con annesso l'elenco, indicando su ogni plico oltre al proprio cognome, nome ed indirizzo, il concorso al quale si riferiscono le pubblicazioni.

Sarà cura dei candidati inviare, entro il decimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti costitutivi delle commissioni giudicatrici del concorso, a ciascuno dei componenti, una copia di tutte le pubblicazioni, con allegato elenco, unitamente ad una copia del *curriculum* e dell'elenco dei documenti.

Art. 4.

Domande di ammissione dei candidati stranieri

Possono partecipare ai concorsi anche i cittadini degli Stati in cui vigono norme o accordi di reciprocità che riconoscono uguali diritti ai cittadini italiani.

I candidati stranieri presenteranno domanda secondo le modalità ed i termini previsti dal precedente art. 2.

Nella domanda il candidato straniero dovrà specificare anche la cittadinanza di cui sia in possesso, nonché l'eventuale domicilio eletto in Italia per gli effetti del concorso. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un funzionario a ciò legittimato nello Stato dove il candidato risiede, ovvero da un notaio della Repubblica italiana o dal segretario comunale del luogo di residenza, se il candidato risiede in Italia. La firma del funzionario straniero deve essere autenticata dalla competente autorità dello Stato cui il funzionario appartiene. La firma di tale autorità deve essere legalizzata dall'autorità consolare italiana.

Al presente decreto è comunque allegato (prospetto *B*) uno schema di domanda cui gli interessati potranno utilmente uniformarsi.

Il candidato straniero, oltre ai documenti, *curriculum*, elenchi previsti dal precedente art. 3, dovrà altresì allegare alla domanda un certificato comprovante la cittadinanza di cui è in possesso.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato, di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Il candidato che partecipa a più concorsi deve presentare distinte domande, facendo menzione in ciascuna di esse degli altri concorsi ai quali ha chiesto di essere ammesso.

Art. 5.

Pubblicazioni dei candidati stranieri

I cittadini stranieri, oltre alle disposizioni del precedente art. 4 osserveranno, per la presentazione delle pubblicazioni, le prescrizioni di cui al presente articolo.

Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine o tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese o spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

I testi tradotti possono essere inviati ai commissari in copia dattiloscritta, purché sia stato depositato presso il Ministero anche il testo stampato nella lingua originale.

Art. 6.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di astronomo straordinario saranno costituite con le modalità indicate nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.

L'elettorato attivo e passivo è costituito dai professori ordinari e straordinari delle discipline indicate nel gruppo n. 323, di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 3 agosto 1984.

Art. 7.

Le pubblicazioni redatte in collaborazione con membri della commissione giudicatrice saranno preliminarmente esaminate dal collegio all'esclusivo fine di accertare la possibilità di enucleare l'apporto del candidato.

Solo nell'ipotesi positiva il contributo del candidato sarà sottoposto alla valutazione di merito.

Art. 8.

Le commissioni giudicatrici concluderanno i propri lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ai sensi del quindicesimo comma dell'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31.

Al termine dei lavori le commissioni stesse propongono i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e in ordine alfabetico.

La nomina dei vincitori è disposta con le modalità previste dall'art. 3 della stessa legge n. 31/1979.

Le attribuzioni del consiglio di facoltà sono riferite al consiglio direttivo degli osservatori astronomici ed astrofisici.

Art. 9.

Documenti di rito per la nomina dei vincitori

I candidati che risulteranno vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero.

Nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso, i vincitori dovranno far pervenire al Ministero - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio V, i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica;

5) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

6) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o certificato di esito di leva, nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) dichiarazione attestante se il candidato ricopra altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere inoltre di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6); deve invece presentare un certificato in carta bollata dell'autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta alla data del certificato predetto, insieme con l'estratto dell'atto di nascita e il certificato medico.

I candidati stranieri vincitori dei concorsi presenteranno negli stessi termini i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve presentare anche il certificato generale del casellario giudiziale italiano;

3) certificato rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

I cittadini stranieri che si trovino nell'assoluta impossibilità di fornire le certificazioni delle competenti autorità straniere richieste per documentare il possesso delle condizioni e dei requisiti prescritti, possono presentare attestazioni ed atti notori equivalenti. Al riguardo l'amministrazione dispone d'ufficio gli ulteriori accertamenti che risultino necessari.

Art. 10

Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

I membri delle commissioni giudicatrici, al termine dei lavori concorsuali, sono tenuti a restituire a ciascun candidato tramite gli uffici di segreteria dell'università o dell'osservatorio di appartenenza, ed a spesa dei destinatari, le pubblicazioni ad essi trasmesse dai candidati.

I candidati dovranno provvedere, sempre a loro spese, al recupero delle pubblicazioni depositate al Ministero, entro tre mesi dall'espletamento del concorso.

Il Ministero, trascorso tale termine, non sarà responsabile, in alcun modo, delle suddette pubblicazioni come, in ogni caso, di quelle trasmesse ai membri delle commissioni.

Roma, addì 25 maggio 1985

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1985
Registro n. 60 *Istruzione, foglio n.* 173

PROSPETTO *A*

Modello della domanda
(candidati italiani)
(in carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio V - Viale Trastevere - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . il . . . . . . residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso a n. . . . . posti di astronomo straordinario per il settore . . . . bandito con decreto ministeriale 25 maggio 1985.

Ai sensi del bando di concorso, il sottoscritto dichiara:

A) di essere cittadino italiano (1);

B) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

C) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari . . . .;

D) . . . . (3).

Il sottoscritto dichiara di eleggere quale recapito agli effetti del bando di concorso . . . . . . (numero di codice di avviamento postale . . . .) riservandosi di comunicare tempestivamente a codesto Ministero ogni eventuale variazione di recapito.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

1) i documenti e titoli elencati a parte;

2) un *curriculum* della propria attività scientifica e didattica;

3) un elenco in duplice copia di tutti i documenti e titoli presentati in allegato alla domanda;

4) un elenco, in duplice copia delle pubblicazioni che presenta ai fini del concorso, separatamente dalla domanda.

Il sottoscritto ha presentato domanda anche per i concorsi . . . . . . (4).

Data, ...

Firma . . . . (5)

---

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.

(2) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(3) Indicare eventualmente i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(4) Dato per i candidati che presentano domanda per altro concorso.

(5) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2, penultimo comma, del bando.

PROSPETTO *B*

Modello della domanda
(candidati stranieri)
(in carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio V - Viale Trastevere - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . residente in . . . . (Stato . . . .) via . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso a n. . . . . posti di astronomo straordinario per il settore . . . . bandito con decreto ministeriale 25 maggio 1985.

Ai sensi del bando di concorso, il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino . . . . (1).

Il sottoscritto dichiara di eleggere quale recapito agli effetti del bando di concorso . . . . riservandosi di comunicare tempestivamente a codesto Ministero ogni eventuale variazione di recapito.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

1) i documenti e titoli elencati a parte;

2) un *curriculum* della propria attività scientifica e didattica;

3) un elenco in duplice copia di tutti i documenti e titoli presentati in allegato alla domanda;

4) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni che presenta ai fini del concorso, separatamente dalla domanda.

Il sottoscritto ha presentato domanda anche per i concorsi . . . . (2).

Data, ...

Firma . . . . (3)

---

(1) Indicare lo Stato del quale il candidato è cittadino.

(2) Dato per i candidati che presentano domanda per altro concorso.

(3) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 4, quarto comma, del bando.

(4994)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a ottantaquattro posti di coadiutore dattilografo giudiziario disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 15 del 15 agosto 1985, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a ottantaquattro posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Napoli, indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1979.

(5057)

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per diecimilaquattrocentosettanta borse di studio a favore dei figli dei dipendenti statali iscritti al fondo di previdenza e credito per l'anno scolastico 1985-86.

Art. 1.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali bandisce concorsi per il conferimento, a decorrere dall'anno scolastico 1985-86, di diecimilaquattrocentosettanta borse di studio per frequentare corsi di scuola media superiore ed universitari, sulla base dei risultati conseguiti nell'anno scolastico o accademico 1984-85.

Art. 2.

Le borse di studio sono concesse per frequentare istituti di istruzione media superiore di qualsiasi tipo, facoltà o scuole universitarie statali o legalmente riconosciuti, nonché le scuole europee costituite nell'ambito della Comunità economica europea e le scuole italiane all'estero legalmente riconosciute o i corsi di studio stranieri superiori e universitari purché l'autorità diplomatica o consolare possa dare assicurazione che sono legalmente riconosciuti dai rispettivi governi ed equivalenti ai corsi di studio della scuola o dell'università italiana e fornisca elementi per la comparazione della votazione o del giudizio riportato all'estero con quello adottato in Italia.

Art. 3.

Possono partecipare ai concorsi i figli dei dipendenti in attività di servizio appartenenti alle categorie iscritte al « Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti » ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Art. 4.

Sono esclusi dai concorsi i figli dei dipendenti statali non iscritti al predetto fondo di previdenza e precisamente:

1) personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per i periodi inferiori ad un anno;

2) dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

3) dipendenti degli uffici ed agenzie locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

4) dipendenti iscritti alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134;

5) personale appartenente alle altre categorie escluse ai sensi degli articoli 2, 39 e 40 del testo unico 1032, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973.

Art. 5.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che sono in ritardo per più di due anni nel corso degli studi.

Art. 6.

Le borse di studio messe a concorso per la scuola media superiore per i conservatori di musica sono: settemilacinquecenti di L. 150.000 annue ciascuna: seimilacinquecento per il primo anno e mille per gli anni successivi al primo e per i conservatori di musica.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 30 novembre 1985.

Sono esclusi dai concorsi:

1) per la frequenza del primo anno delle scuole medie superiori, coloro che hanno conseguito il diploma della scuola media con il giudizio complessivo finale inferiore a « distinto »;

2) per la frequenza delle classi successive alla prima e per i conservatori di musica, coloro che hanno conseguito la promozione con media inferiore a 8/10.

La media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie di insegnamento con l'esclusione dell'educazione fisica, della religione e della condotta. Per gli istituti magistrali fa media anche il voto riportato in educazione fisica.

Art. 7.

Le borse di studio messe a concorso per il primo anno dei corsi universitari o di istituti d'istruzione superiore sono duemilatrecento di L. 200.000 annue ciascuna.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 31 gennaio 1986.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola media superiore con votazione inferiore a 48/60.

Art. 8.

Le borse di studio messe a concorso per la frequenza dei corsi universitari successivi al primo anno sono cinquecentocinquanta di L. 200.000 annue ciascuna.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 30 aprile 1986.

Sono esclusi dal concorso:

a) gli studenti che hanno conseguito la licenza di scuola media superiore con votazione inferiore a 48/60;

b) gli studenti che non hanno superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà, o gli esami, compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso dal piano di studi individuale, approvato dal consiglio di facoltà o che abbiano superato gli esami con media inferiore a 24/30.

Tale media sarà calcolata in base ai voti riportati negli esami di tutte le singole materie degli anni già frequentati;

c) gli studenti fuori corso.

Art. 9.

Le borse di studio messe a concorso per i corsi post-universitari di specializzazione o di perfezionamento sono centoventi di L. 200.000 annue ciascuna per la durata massima di un triennio.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 30 aprile 1986.

Sono esclusi dal concorso:

a) coloro che hanno conseguito il diploma di laurea con votazione inferiore a 88/110;

b) coloro che hanno conseguito la laurea da oltre due anni.

Art. 10.

Le domande di partecipazione al concorso vanno redatte sul modello PS1, da ritirarsi presso gli uffici provinciali dell'ENPAS e presentate ai medesimi uffici entro le inderogabili scadenze sopra indicate.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate, sia pure nei suddetti termini, presso altre amministrazioni.

Art. 11.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) *Per tutti i tipi di borse*:

1) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza del dipendente statale, compilata nell'apposita pagina del modello PS1;

2) dichiarazione, compilata nell'apposita pagina del modello PS1, resa sottoscritta dal richiedente dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino:

la professione di ciascun membro della famiglia ed il reddito annuale complessivo lordo, conseguito nall'anno 1984, dagli appartenenti al nucleo familiare, così come risulta dalle dichiarazioni dei redditi — mod. 740 o mod. 101 — con l'indicazione del codice fiscale e degli uffici distrettuali delle imposte dirette cui sono state presentate;

se l'aspirante alla borsa o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito da qualche ente pubblico o istituto di beneficenza;

se il concorrente fruisca di borsa di studio o di presalario conferiti da altri enti o istituzioni pubbliche;

se il concorrente qualcuno dei suoi fratelli abbia fruito o fruisca di borse di studio ENPAS;

3) dichiarazione ai fini di cui alla legge 3 novembre 1982, n. 835 (trattamento fiscale);

4) atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento o dichiarazione giudiziaria o di affidamento qualora trattasi rispettivamente di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati o di esposti regolarmente affidati.

b) *Per il primo anno della scuola media superiore*:

1) certificato della scuola dal quale risulti il giudizio complessivo riportato nella sessione di esami dell'anno scolastico 1984-85;

2) certificato attestante l'iscrizione alla prima classe della scuola media superiore nell'anno scolastico 1985-86.

c) *Per gli anni successivi al primo della scuola media superiore e per i conservatori di musica*:

1) certificato della scuola dal quale risultino i voti riportati nello scrutinio finale dell'anno scolastico 1984-85;

2) certificato attestante l'iscrizione alla classe frequentata nell'anno scolastico 1985-86.

Non sono validi i certificati rilasciati da scuole o istituti privati anche se autorizzati.

d) *Per il primo anno dei corsi universitari*:

1) certificato attestante la conseguita licenza di scuola media superiore con votazione non inferiore a 48/60, riportata nella sessione di esame dell'anno scolastico 1984-85;

2) certificato attestante l'iscrizione al primo anno del corso universitario nell'anno accademico 1985-86.

e) *Per i corsi universitari successivi al primo anno*:

1) certificato attestante la conseguita licenza di scuola media superiore con votazione non inferiore a 48/60;

2) certificato rilasciato dall'università attestante:

l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico 1985-86;

gli esami superati durante gli anni già frequentati con voto conseguito in ciascuno di essi;

la dichiarazione che lo studente ha sostenuto negli anni di corso già frequentati gli esami fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o tutti quelli indicati nel piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

3) copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o del piano individuale approvato dal consiglio di facoltà, con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno di corso.

f) *Per i corsi post-universitari di specializzazione o perfezionamento*:

1) certificato dell'università da cui risulti la votazione riportata nell'esame di laurea (non inferiore a 88/110) nonché la data dell'esame stesso;

2) documento comprovante l'iscrizione al corso post-universitario nell'anno accademico 1985-86 con l'indicazione della sua natura e durata;

3) i concorrenti che abbiano già iniziato il corso di perfezionamento dovranno presentare anche un certificato che attesti il superamento degli esami consigliati per gli anni di corso già frequentati, con le votazioni riportate in ciascun esame.

I documenti dovranno essere presentati in originale o in fotocopia autenticata a norma di legge.

Le domande e i documenti sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 ed 88 del relativo regolamento, richiamati dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

Art. 12.

Le graduatorie saranno formate in base alle norme contenute nel testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369 (articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032).

Per l'anno scolastico 1985-86 non potrà essere conferita più di una borsa di studio per ciascun nucleo familiare.

L'esito dei concorsi sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l'approvazione delle relative graduatorie.

Art. 13.

Coloro i quali hanno ottenuto il conferimento di borsa di studio negli anni scolastici precedenti, al fine di ottenere la conferma della stessa dovranno presentare il certificato di iscrizione e frequenza relativo all'anno scolastico 1985-86.

Il documento di cui sopra va presentato presso gli uffici provinciali ENPAS, entro il termine di prescrizione di due anni dalla scadenza.

La prescrizione decorre:

a) per le scuole medie superiori, dalla data di inizio dell'anno scolastico cui si riferisce la conferma;

b) per i corsi universitari dalla data del 31 maggio successivo a quello dell'anno accademico cui si riferisce la conferma.

Art. 14.

Ai fini della conferma della borsa di studio, è necessario, per le scuole medie superiori aver conseguito la promozione alla classe superiore, mentre per i corsi universitari aver superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà, o gli esami, compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso dal piano di studio individuale, approvato dal consiglio di facoltà.

La borsa dovrà considerarsi cessata per i ripetenti.

Art. 15.

Per l'anno scolastico 1985-86 gli importi delle borse di studio soggette a conferma sono fissati nella medesima misura prevista, agli articoli 6), 7), 8) e 9), per le borse di studio messe a concorso.

Roma, addì 3 settembre 1985

Il commissario: CARRA

(5030)

Concorso per milleduecentosessanta borse di studio a favore degli orfani dei dipendenti statali iscritti al fondo di previdenza e credito per l'anno scolastico 1985-86.

Art. 1.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali bandisce concorsi per il conferimento, a decorrere dall'anno scolastico 1985-86, di milleduecentosessanta borse di studio per frequentare corsi di scuola elementare, scuola media inferiore e superiore ed universitari, sulla base dei risultati conseguiti nell'anno scolastico o accademico 1984-85.

Art. 2.

Le borse di studio sono concesse per frequentare istituti di istruzione elementare, media inferiore e media superiore di qualsiasi tipo, facoltà o scuole universitarie statali o legalmente riconosciute, nonché le scuole europee costituite nell'ambito della Comunità economica europea e le scuole italiane all'estero legalmente riconosciute, o corsi di studio stranieri purché l'autorità diplomatica o consolare possa dare assicurazione che sono legalmente riconosciuti dai rispettivi governi ed equivalenti ai corsi di studio della scuola o dell'università italiana e fornisca elementi per la comparazione della votazione o del giudizio riportato all'estero con quello adottato in Italia.

Art. 3.

Possono partecipare ai concorsi gli orfani degli iscritti al «Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti» ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, deceduti in attività di servizio o dopo collocati a riposo con diritto a pensione, od assegno di riforma od assegno vitalizio o deceduti in posizione ausiliaria o di aspettativa per riduzione di quadri, sempreché gli orfani stessi siano nati da matrimonio contratto in data anteriore alla cessazione dal servizio.

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capi famiglia dispensati dal servizio senza diritto a pensione per malattie che comportino assoluta e permanente inabilità ad ogni proficuo lavoro.

Art. 4.

Sono esclusi dai concorsi gli orfani dei dipendenti statali non iscritti al predetto fondo di previdenza e precisamente:

1) personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori ad un anno;

2) dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

3) dipendenti degli uffici ed agenzie locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

4) dipendenti iscritti alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134;

5) personale appartenente alle altre categorie escluse ai sensi degli articoli 2, 39 e 40 del testo unico n. 1032, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973.

Art. 5.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che sono in ritardo nel corso degli studi, di oltre un anno relativamente alle scuole elementari o medie inferiori e di oltre due anni relativamente alle scuole medie superiori od ai corsi universitari.

Art. 6.

Le borse di studio messe a concorso per la scuola elementare e media sono:

a) novanta di L. 200.000 annue per la scuola elementare;

b) centonovanta di L. 200.000 annue per la scuola media inferiore;

c) cinquecentocinquanta di L. 400.000 annue per le varie classi delle scuole medie superiori e per i vari corsi del conservatorio di musica.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande scade inderogabilmente il 30 novembre 1985.

Art. 7.

Le borse di studio messe a concorso per il primo anno dei corsi universitari o di istituti d'istruzione superiore sono trecentocinquanta di L. 600.000 annue ciascuna.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 31 gennaio 1986.

Art. 8.

Le borse di studio messe a concorso per la frequenza dei corsi universitari successivi al primo anno sono cinquanta di L. 600.000 annue ciascuna.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 30 aprile 1986.

Sono esclusi dal concorso:

a) gli studenti che non hanno superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà, o gli esami compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso dal piano di studi individuale, approvato dal consiglio di facoltà;

b) gli studenti fuori corso.

Art. 9.

Le borse di studio messe a concorso per i corsi post-universitari di specializzazione o di perfezionamento sono trenta di L. 600.000 annue ciascuna per la durata massima di un triennio.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 30 aprile 1986.

Sono esclusi dal concorso:

a) coloro che hanno conseguito il diploma di laurea con votazione inferiore a 88/110;

b) coloro che hanno conseguito la laurea da oltre due anni.

Art. 10.

Le domande di partecipazione al concorso vanno redatte sul modello PS1 BIS — da ritirarsi presso gli uffici provinciali dell'ENPAS — e presentate ai medesimi uffici entro le inderogabili scadenze sopra indicate.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate, sia pure nei suddetti termini, presso altre amministrazioni.

Art. 11.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) *Per tutti i tipi di borse*:

1) certificato di morte del genitore;

2) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza del defunto dipendente statale, compilata nell'apposita pagina del modello PS1 BIS;

3) dichiarazione, compilata nell'apposita pagina del modello PS1 BIS, resa e sottoscritta dal rappresentante legale dell'orfano se minore o dall'orfano stesso se maggiorenne, dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino:

la professione di ciascun membro della famiglia ed al reddito annuale complessivo lordo, conseguito nell'anno 1984, dagli appartenenti al nucleo familiare, così come risulta dalle *dichiarazioni dei redditi — mod. 740 o mod. 201 — con l'indicazione* del codice fiscale e degli uffici distrettuali delle imposte dirette cui sono state presentate;

se l'aspirante alla borsa o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito da qualche ente pubblico o istituto di beneficienza;

se il concorrente fruisca di borsa di studio o di presalario conferiti da altri enti o istituzioni pubbliche;

se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli abbia fruito o fruisca di borse di studio ENPAS;

4) dichiarazione ai fini di cui alla legge 3 novembre 1982, n. 835 (trattamento fiscale);

5) atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento o dichiarazione giudiziaria o di affidamento qualora trattasi rispettivamente di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati o di esposti regolarmente affidati;

6) atto di nomina del tutore se l'orfano sia minorenne e privo di entrambi i genitori.

b) *Per la scuola elementare, media inferiore, media superiore, conservatori di musica*:

1) certificato della scuola dal quale risultino rispettivamente i voti o il giudizio complessivo riportati nello scrutinio finale o nella sessione di esami dell'anno scolastico 1984-85.

Non sono validi i certificati rilasciati da scuole o istituti privati anche se autorizzati;

2) certificato attestante l'iscrizione alla classe frequentata nell'anno scolastico 1985-86.

c) *Per il primo anno dei corsi universitari*:

1) certificato attestante la conseguita licenza di scuola media superiore e la relativa votazione riportata nella sessione di esami dell'anno scolastico 1984-85;

2) certificato attestante l'iscrizione al primo anno del corso universitario nell'anno accademico 1985-86.

d) *Per i corsi universitari successivi al primo anno*

1) certificato rilasciato dall'università attestante:

l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico 1985-86;

gli esami superati durante gli anni già frequentati con il voto conseguito in ciascuno di essi;

la dichiarazione che lo studente ha sostenuto negli anni di corso già frequentati gli esami fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o tutti quelli indicati nel piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

2) copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o del piano individuale approvato dal consiglio di facoltà, con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno di corso.

e) *Per i corsi post-universitari di specializzazione o perfezionamento*:

1) certificato dell'università da cui risulti la votazione riportata nell'esame di laurea (non inferiore a 88/110) nonché la data dell'esame stesso;

2) documento comprovante l'iscrizione al corso post-universitario nell'anno accademico 1985-86, con indicazione della sua natura e durata;

3) i concorrenti che abbiano già iniziato il corso di perfezionamento dovranno presentare anche un certificato che attesti il superamento degli esami consigliati per gli anni di corso già frequentati, con le votazioni riportate in ciascun esame.

I documenti dovranno essere presentati in originale o in fotocopia autenticata a norma di legge.

Le domande e i documenti sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 ed 88 del relativo regolamento, richiamati dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

Art. 12.

Le graduatorie saranno formate in base alle norme contenute nel testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369 (articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032).

I concorrenti saranno graduati nel seguente ordine:

a) orfani di ambedue i genitori;

b) orfani di un genitore dipendente statale.

I concorrenti appartenenti a ciascuna di dette categorie sono graduati tra di loro secondo il profitto, la corrispondenza tra l'età e la scuola frequentata e la condizione economica della famiglia.

Per l'anno scolastico 1985-86 non potrà essere conferita più di una borsa di studio per ciascun nucleo familiare.

L'esito dei concorsi sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l'approvazione delle relative graduatorie.

Il pagamento della prima annualità avverrà subito dopo l'approvazione della graduatoria.

Art. 13.

Coloro i quali hanno ottenuto il conferimento di borsa di studio negli anni scolastici precedenti, al fine di ottenere la conferma della stessa, dovranno presentare il certificato di iscrizione e frequenza relativo all'anno scolastico 1985-86.

Il documento di cui sopra va presentato presso gli uffici provinciali dell'ENPAS, entro il termine di prescrizione di due anni dalla scadenza.

La prescrizione decorre:

a) per le scuole elementari, medie inferiori e superiori, dalla data di inizio dell'anno scolastico cui si riferisce la conferma;

b) per i corsi universitari dalla data del 31 maggio successivo a quello dell'anno accademico cui si riferisce la conferma.

Art. 14.

Ai fini della domanda della borsa di studio, è necessario, per le scuole elementari, medie inferiori e superiori, aver conseguito la promozione alla classe superiore, mentre per i corsi universitari aver superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà, o gli esami, compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso dal piano di studio individuale, approvato dal consiglio di facoltà.

La borsa dovrà considerarsi cessata per i ripetenti.

Roma, addì 3 settembre 1985

Il commissario: CARRA

(5031)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale del ruolo sanitario e amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 42

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 42, a:

Ruolo sanitario:

cinque posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

due posti di operatore professionale di seconda categoria - infermiere generico.

Ruolo amministrativo:

tre posti di assistente amministrativo;

quattro posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Perosa Argentina (Torino).

(5001)

Concorsi a posti di personale sanitario e tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 58

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 58, a:

un posto di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia da assegnare alla prima divisione di ortopedia e traumatologia - ruolo sanitario;

un posto di responsabile del servizio tecnico per la posizione funzionale di ingegnere coordinatore o architetto coordinatore - ruolo professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Cuneo.

(5002)

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 20/B

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 20/B, a:

a) *Ruolo sanitario*:

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (perito industriale di cui uno con specializzazione in chimica industriale e uno con specializzazione in meccanica);

un posto di operatore professionale di prima categoria - collaboratore (terapista della riabilitazione).

b) *Ruolo amministrativo*:

due posti di collaboratore amministrativo;

un posto di assistente amministrativo.

c) *Ruolo tecnico*:

due posti di operatore tecnico (cucina);

un posto di ausiliario socio sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. amministrazione del personale dell'U.S.L. in Figline Valdarno (Firenze).

(5000)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 22

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 22, a:

due posti di perito chimico;

un posto di terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. del personale dell'U.S.L. in Sansepolcro (Arezzo).

(5035)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 35

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 35, a:

ventidue posti di assistente amministrativo di area amministrativa;

otto posti di assistente amministrativo di area contabile.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Ravenna.

(5033)

REGIONE LIGURIA

Avviso di rettifica al comunicato relativo all'indizione di concorsi pubblici a posti di personale del ruolo sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 17. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 198 del 23 agosto 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 5946 della *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: « *due* posti di aiuto chirurgo (Ospedale Recco - Rapallo) », leggasi: « *un* posto di aiuto chirurgo presso l'ospedale di Recco - un posto di aiuto chirurgo presso l'ospedale di Rapallo ».

Le domande di partecipazione debbono essere presentate specificatamente per ciascuno dei due concorsi pubblici suddetti.

(5082)

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI « V. EMANUELE II » DI ANCONA

Concorso ad un posto di assistente medico del centro vasculopatie senili (disciplina equiparata a cardiologia)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del centro vasculopatie senili (disciplina equiparata a cardiologia).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(5100)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente medico presso la sezione autonoma di medicina;

un posto di farmacista collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale - divisione I dell'ente in Milano.

(5058)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 219 del 17 settembre 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Provincia di Treviso: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dodici posti di istruttore amministrativo.

E.N.E.A. - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative - Direzione centrale personale e sviluppo organizzativo: Diario delle prove scritte dei concorsi a sette unità ed a dieci posti di meccanici o metalmeccanici.

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1985, n. **6.**

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1985.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 12 *aprile* 1985)

(*Omissis*).

(4129)

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1985, n. **7.**

Norme urgenti in materia di concorsi per il conferimento delle farmacie vacanti nella Regione e modifiche alla legge regionale 27 aprile 1984, n. 12.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 20 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a termine dalle commissioni giudicatrici costituite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 12.

Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell'art. 24 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 12.

Art. 2.

Al terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 12, la dizione «dal precedente comma» è sostituita con la dizione «dal primo comma».

Al quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 12, la dizione «al secondo comma» è sostituita con la dizione «al terzo comma».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 16 aprile 1985

MELIS

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1985, n. **8.**

Norme per la formazione professionale e per l'aggiornamento degli operatori sanitari infermieristici e tecnici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 20 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

La Regione, nell'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale di cui all'art. 21, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, in attuazione dei principi e degli obiettivi contenuti nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in armonia con la legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, promuove e coordina la formazione professionale del personale sanitario infermieristico e tecnico.

La formazione degli operatori di cui alla presente legge si realizza mediante attività diretta al conseguimento delle abilitazioni all'esercizio professionale previste dalle leggi statali nonché mediante attività di riqualificazione ed aggiornamento scientifico e culturale.

Art. 2.

Programmazione regionale

La Regione determina gli indirizzi della programmazione didattica della formazione professionale in modo tale da garantire l'unitarietà metodologica dell'insegnamento, la strutturazione modulare e l'adozione di sistemi di alternanza tra apprendimento teorico e pratico.

Per conseguire tali finalità la Regione predispone piani pluriennali ed annuali di formazione.

Art. 3.

Piani pluriennali

I piani pluriennali definiscono i fabbisogni formativi degli operatori sanitari infermieristici e tecnici in relazione alle esigenze della programmazione sanitaria regionale ed in coerenza con lo sviluppo economico e sociale della Sardegna.

I piani pluriennali devono indicare:

a) la previsione di massima del fabbisogno di operatori sanitari infermieristici e tecnici risultante dalle previsioni del piano sanitario regionale;

b) il tipo, il numero e la localizzazione delle scuole da utilizzare;

c) i criteri generali per l'istituzione dei corsi di cui all'art. 6, comma primo; per la partecipazione alle attività di cui all'art. 6, comma secondo e per le iniziative di cui al terzo comma del medesimo articolo;

d) gli obiettivi e le linee generali dei corsi ed i relativi programmi, nel rispetto della legislazione vigente;

e) la previsione di massima del numero di allievi da ammettere ai corsi in relazione alle esigenze del piano sanitario regionale;

f) i criteri ed i parametri per il finanziamento delle scuole;

g) i criteri e la natura degli interventi diretti a favorire l'accesso e la frequenza alle scuole, nonché le condizioni che danno titolo alle relative agevolazioni.

Il piano pluriennale della formazione professionale degli operatori sanitari infermieristici e tecnici — predisposto dall'assessore del lavoro su parere dell'assessore alla sanità e sentite le unità sanitarie locali — costituisce parte integrante del piano sanitario regionale, è approvato secondo i tempi e le modalità proprie di questo e deve essere raccordato con gli indirizzi del piano pluriennale di cui all'art. 11 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.

Art. 4.

Piani annuali

I piani annuali regionali determinano la localizzazione e la tipologia delle iniziative formative.

I piani annuali devono indicare:

a) i cicli formativi da realizzare nell'anno e le strutture scolastiche di cui avvalersi;

b) il numero totale degli allievi da ammettere ai singoli corsi;

c) i servizi sociali garantiti agli allievi;

d) le attività di aggiornamento e di riqualificazione rivolte ai docenti;

e) i criteri di parametri per il finanziamento dell'attività formativa nonché il relativo piano finanziario.

I piani annuali sono predisposti dall'assessore del lavoro su parere dell'assessore alla sanità — previa consultazione delle università, degli ordini e dei collegi professionali, delle unità sanitarie locali e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale — e sono approvati dalla giunta regionale entro il 30 giugno di ciascun anno, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 5.

Autorizzazioni

In attuazione dei piani annuali e pluriennali, la formazione professionale viene effettuata presso le università sanitarie locali e le università convenzionate a norma dell'art. 6, comma primo, della presente legge, avvalendosi sia delle scuole preesistenti sia di quelle di nuova istituzione.

Non possono essere istituiti corsi liberi per operatori sanitari infermieristici e tecnici.

L'apertura di scuole o l'istituzione di corsi sono autorizzati con decreto dell'assessore competente su conforme deliberazione della giunta regionale, nel rispetto delle previsioni degli atti di programmazione di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

Con la medesima procedura potrà essere revocata l'autorizzazione qualora vengano meno le condizioni essenziali di funzionamento. In tale ipotesi la giunta adotta i provvedimenti necessari per garantire agli allievi il regolare completamento dei corsi.

Art. 6.

Compiti della Regione

In relazione a particolari esigenze la Regione può autorizzare l'istituzione di singoli corsi presso le unità sanitarie locali ed altre strutture pubbliche, nonché presso enti ed istituti privati.

La Regione può inoltre stipulare convenzioni con le università per le attività delle scuole dirette a fini speciali e per il loro finanziamento, nonché per quanto previsto dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel rispetto delle norme di cui al decreto dl Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e degli obiettivi fissati dal piano sanitario regionale.

La Regione può altresì istituire e gestire direttamente — avvalendosi delle strutture esistenti — iniziative di sperimentazione didattica per il personale docente delle scuole, organizzare convegni, promuovere altre iniziative scientifiche volte ad assicurare l'aggiornamento delle conoscenze e delle tecniche nel campo sanitario.

Art. 7.

Domande di autorizzazione

Le domande di autorizzazione all'apertura di scuole ed alla istituzione di corsi devono essere presentate dalle unità sanitarie locali nel cui ambito operano le scuole individuate dai piani di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge e dagli altri enti di cui all'articolo precedente, all'assessorato del lavoro entro il 30 maggio di ogni anno.

Tali domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

1) deliberazione legalmente adottata dall'amministrazione richiedente;

2) relazione sulla disponibilità dei locali e delle attrezzature da destinare allo svolgimento della attività didattica, le quali devono in ogni caso possedere i requisiti di cui alla legge 15 novembre 1979, n. 795;

3) indicazione dei servizi e reparti presso i quali dovrà essere effettuato il tirocinio pratico;

4) l'elenco del personale docente e di quello con funzioni di direzione della scuola e dei corsi;

5) lo statuto e il regolamento della scuola o dei corsi, redatto in conformità agli schemi-tipo predisposti dalla Regione;

6) il numero degli allievi per ogni singolo corso ed i requisiti previsti dalla normativa statale e comunitaria per l'ammissione ad essi;

7) il preventivo di spesa.

Art. 8.

Ammissione e selezione degli allievi

L'attività formativa presso le scuole dovrà avere inizio — compatibilmente con la normativa statale — entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività formativa, l'assessore del lavoro e formazione professionale, con proprio provvedimento ripartisce i corsi tra le scuole che hanno presentato la domanda di cui all'art. 7, sulla base del numero di richieste pervenute.

L'ammissione degli studenti è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e comunitaria per ciascun tipo di scuola o corso.

Nel caso di domande d'iscrizione in soprannumero rispetto ai posti disponibili si procede alla selezione mediante esami psico-attitudinali e prove di cultura generale. A tal fine la giunta regionale provvederà ad emanare — su proposta degli assessori alla sanità e del lavoro, e sentita la competente commissione consiliare — un apposito regolamento finalizzato alla predisposizione di criteri oggettivi di selezione.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La selezione di cui al precedente art. 8 è effettuata presso ciascuna scuola da una commissione nominata con decreto dell'assessore del lavoro e composta da:

un funzionario dell'assessorato del lavoro con funzioni di presidente;

un funzionario dell'assessorato all'igiene e sanità;

il provveditore agli studi o un suo delegato;

il coordinatore dell'unità sanitaria locale ove ha sede la scuola;

il direttore della scuola;

un rappresentante dell'unità sanitaria locale ove ha sede la scuola;

un rappresentante designato dal relativo collegio professionale;

un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ove ha sede la scuola.

Le designazioni di cui al comma primo devono essere effettuate entro quindici giorni dalla data della richiesta.

Art. 10.

Libretto personale professionale

All'atto della prima ammissione ad una scuola o ad un corso di formazione professionale, ad ogni allievo deve essere fornito gratuitamente un libretto personale, redatto secondo lo schema tipo predisposto dalla Regione, in cui sarà riportato il suo curriculum formativo e professionale.

Art. 11.

Comitato didattico

Ad ogni scuola è preposto un direttore con qualifica di operatore professionale dirigente appartenente al profilo professione del personale con funzioni didattico-organizzative di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ovvero in possesso dei requisiti di cui all'art. 73 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

In ogni scuola è inoltre costituito un comitato didattico presieduto dal direttore e composto dai docenti della scuola e dagli operatori sanitari presso le cui strutture si effettuano i tirocini, integrato da un allievo per ciascun anno corso, eletti dalle rispettive assemblee.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'unità sanitaria locale ove ha sede la scuola.

Il comitato didattico programma e coordina l'attività didattica al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi formativi contenuti nei piani di studio relativi a ciascun corso, ed in particolare:

assicura il coordinamento dell'attività didattica della scuola;

formula proposte ai fini di migliorare il livello dei cicli formativi;

fornisce indicazioni sulla scelta del materiale didattico e sulle strutture idonee allo svolgimento del tirocinio;

verifica l'effettiva e corretta attuazione dei piani di studio.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, provvederà a definire — nel rispetto della competenza statale e della normativa comunitaria — i criteri di organizzazione delle scuole e dei corsi, emanando apposito regolamento.

Art. 12.
Albo degli insegnanti

Presso l'assessorato del lavoro e formazione professionale è istituito l'albo dei docenti della formazione professionale del personale sanitario, infermieristico e tecnico, redatto per singole discipline o gruppi di discipline omogenee, e contenente l'elenco nominativo degli insegnanti di materie teoriche e pratiche.

L'albo è formulato — in armonia con i requisiti previsti dalla normativa statale per ciascuna disciplina — secondo una graduatoria relativa a:

a) il titolo di studio legalmente riconosciuto;

b) le specializzazioni legalmente riconosciute;

c) gli attestati di qualificazione legalmente riconosciuti;

d) i titoli vari (pubblicazioni, ecc.);

e) il *curriculum* professionale.

Art. 13.
Incarichi di insegnamento

Gli incarichi di insegnamento nei corsi di qualificazione del personale sanitario infermieristico e tecnico sono conferiti dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale presso la quale ha sede la scuola o il corso.

Le unità sanitarie locali potranno conferire tali incarichi esclusivamente a persone iscritte all'albo di cui all'art. 12 che siano in possesso di titoli professionali omogenei con la disciplina per la quale l'incarico è conferito.

Gli aspiranti ad incarichi di docenza per i corsi di cui alla presente legge devono fare apposita domanda al comitato di gestione delle unità sanitarie locali, corredata dalla seguente documentazione:

titolo di studio;

eventuali specializzazioni;

attestati di qualificazione legalmente riconosciuti;

curriculum professionale;

attestato di iscrizione all'albo di cui all'art. 12.

Gli aspiranti docenti che risultino in servizio presso una unità sanitaria locale sede di scuola sono di preferenza assegnati alla scuola medesima, purché ciò sia compatibile con le risultanze dell'albo di cui all'art. 12 della presente legge e con quanto stabilito al precedente comma secondo.

Art. 14.
Attività di aggiornamento

La Regione promuove e programma l'aggiornamento dei docenti delle scuole di cui alla presente legge anche in collaborazione con l'università ed altri istituti specializzati.

La Regione promuove, altresì, iniziative sperimentali di aggiornamento avvalendosi anche della collaborazione di enti od istituti pubblici e privati.

Art. 15.
Frequenza dei corsi

Il servizio di formazione professionale è gratuito e la Regione ne incentiva la frequenza.

La frequenza dei corsi di formazione professionale è equiparata a quella dei corsi scolastici ai fini dell'utilizzo delle tariffe preferenziali relative ai mezzi di trasporto e ad ogni altro effetto di carattere previdenziale.

Al fine di favorire la frequenza delle scuole disciplinate dalla presente legge, la Regione, inoltre, garantisce agli allievi l'indennità in sostituzione del reddito prevista per i corsi con finanziamento CEE, secondo i criteri e le modalità propri di essi.

Art. 16.
Vigilanza

La Regione esercita la vigilanza tecnica e amministrativa sulle scuole e sui corsi previsti dalla presente legge tramite l'assessorato del lavoro e formazione professionale.

Art. 17.
Finanziamento

L'attività di formazione e aggiornamento esercitata dalle unità sanitarie local' è finanziata con l'apposita quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione per realizzare le iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, comprese le attività sperimentali di aggiornamento svolte direttamente dalla Regione o in collaborazione con enti ed istituti pubblici e privati e con l'università.

L'eventuale spesa eccedente è finanziata con il fondo per la formazione professionale di cui all'art. 28 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47. Gravano, infine, sul fondo medesimo, i contributi previsti all'ultimo comma dell'art. 15 della presente legge.

Art. 18.
Norma transitoria

Il personale della scuola convitto per infermieri professionali « M. di Piemonte » di Cagliari in servizio alla data del 31 marzo 1982 e che hanno ininterrottamente prestato servizio sino alla data di entrata in vigore della presente legge può essere inquadrato, a domanda, negli organici dell'unità sanitaria locale n. 20, mantenendo la stessa qualifica funzionale esistente all'atto dell'assunzione.

Art. 19.
Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 17 aprile 1985

MELIS

(4130)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221